SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 186

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 10 agosto 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 170

Agenzia italiana del farmaco

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 7 agosto 2012, n. **132**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2012, n. 89, recante proroga di termini in materia sanitaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 28 giugno 2012, n. 89, recante proroga di termini in materia sanitaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Stromboli, addì 7 agosto 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BALDUZZI, *Ministro della salute*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 GIUGNO 2012, N. 89

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «al 31 ottobre 2012» *sono sostituite dalle seguenti:* «al 31 dicembre 2012»;

al comma 2, dopo le parole: «e comunque» *è inserita la seguente:* «inderogabilmente»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"*5.1.* Limitatamente agli esercenti le professioni sanitarie, gli obblighi di cui al comma 5, lettera *e)*, si applicano decorso un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'alinea del medesimo comma 5, e comunque non oltre l'entrata in vigore di specifica disciplina riguardante la responsabilità civile e le relative condizioni assicurative degli esercenti le professioni sanitarie"».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5323):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Monti) e dal Ministro della salute (Balduzzi) il 28 giugno 2012.

Assegnato alla XII Commissione (Affari sociali), in sede referente, il 3 luglio 2012 con pareri delle Commissioni Legislazione, I, V e Questioni regionali.

Esaminato dalla XII Commissione, in sede referente, il 5, 10 e 12 luglio 2012.

Esaminato in Aula il 16 luglio 2012 ed approvato il 18 luglio 2012.

Senato della Repubblica (atto n. 3414):

Assegnato alla 12ª Commissione (Igiene e sanità), in sede referente, il 19 luglio 2012 con pareri delle Commissioni 1ª, 5ª e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 24 luglio 2012.

Esaminato dalla 12ª Commissione, in sede referente, il 24 e 25 luglio 2012.

Esaminato in Aula ed approvato il 2 agosto 2012.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 28 giugno 2012, n. 89, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 149 del 28 giugno 2012.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 38.

12G0155

LEGGE 7 agosto 2012, n. **133**.

Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri

1. All'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 124, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-*bis*. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, impartisce al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza direttive per rafforzare le attività di informazione per la protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali, con particolare riguardo alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica nazionali».

Art. 2.

Modifica all'articolo 3 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di Autorità delegata

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2007, n. 124, è inserito il seguente:

«1-*bis*. L'Autorità delegata non può esercitare funzioni di governo ulteriori rispetto a quelle ad essa delegate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a norma della presente legge».

Art. 3.

Modifiche all'articolo 4 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di Dipartimento delle informazioni per la sicurezza

1. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera *d)* è inserita la seguente:

«d-*bis*) sulla base delle direttive di cui all'articolo 1, comma 3-*bis*, nonché delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera *c)* del presente comma, coordina le attività di ricerca informativa finalizzate a rafforzare la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali»;

b) alla lettera *i)*, dopo le parole: «al comma 7.» è inserito il seguente periodo: «Con le modalità previste da tale regolamento è approvato annualmente, previo parere del Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, il piano annuale delle attività dell'ufficio ispettivo.»;

c) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«n-*bis*) gestisce unitariamente, ferme restando le competenze operative dell'AISE e dell'AISI, gli approvvigionamenti e i servizi logistici comuni».

Art. 4.

Modifica all'articolo 24 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di identità di copertura

1. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 3 agosto 2007, n. 124, è sostituito dal seguente:

«2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, i documenti indicati al comma 1 del presente articolo, ivi compresi quelli rilasciati dalle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, non conferiscono le qualità di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza o di polizia tributaria».

Art. 5.

Modifica all'articolo 30 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 30 della legge 3 agosto 2007, n. 124, è inserito il seguente:

«2-*bis*. È compito del Comitato accertare il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, nonché verificare che le attività di informazione previste dalla presente legge svolte da organismi pubblici non appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza rispondano ai princìpi della presente legge».

Art. 6.

Modifica all'articolo 31 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di funzioni di controllo del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica

1. Al terzo periodo del comma 9 dell'articolo 31 della legge 3 agosto 2007, n. 124, la parola: «unanime» è sostituita dalle seguenti: «a maggioranza dei due terzi».

Art. 7.

Modifiche all'articolo 32 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di funzioni consultive del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica

1. Al comma 1 dell'articolo 32 della legge 3 agosto 2007, n. 124, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Comitato esprime, altresì, il proprio parere sulle delibere assunte dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica sulla ripartizione delle risorse finanziarie tra il DIS e i servizi di informazione per la sicurezza

e sui relativi bilanci preventivi e consuntivi, nonché sul piano annuale delle attività dell'ufficio ispettivo di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *i)*».

2. Al comma 4 dell'articolo 32 della legge 3 agosto 2007, n. 124, le parole: «dalla ricezione dello schema di decreto o regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «dalla ricezione dell'atto».

Art. 8.

Modifica dell'articolo 34 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di accertamento di condotte illegittime o irregolari

1. L'articolo 34 della legge 3 agosto 2007, n. 124, è sostituito dal seguente:

«Art. 34. — (*Accertamento di condotte illegittime o irregolari*) — *1.* Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, qualora, sulla base degli elementi acquisiti nell'esercizio delle proprie funzioni, deliberi di procedere all'accertamento della correttezza delle condotte poste in essere da appartenenti o da ex appartenenti agli organismi di informazione e sicurezza, può richiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri di disporre lo svolgimento di inchieste interne ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera *i)*. Le relazioni conclusive delle inchieste interne sono trasmesse integralmente al medesimo Comitato parlamentare».

Art. 9.

Modifica all'articolo 38 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di relazione al Parlamento

1. All'articolo 38 della legge 3 agosto 2007, n. 124, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*1-bis*. Alla relazione di cui al comma 1 è allegato il documento di sicurezza nazionale, concernente le attività relative alla protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali nonché alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica».

Art. 10.

Modifica all'articolo 40 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di tutela del segreto di Stato

1. Dopo il primo periodo del comma 5 dell'articolo 40 della legge 3 agosto 2007, n. 124, è inserito il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta del Presidente del Comitato parlamentare, espone, in una seduta segreta appositamente convocata, il quadro informativo idoneo a consentire l'esame nel merito della conferma dell'opposizione del segreto di Stato».

Art. 11.

Modifica all'articolo 41 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato

1. Dopo il primo periodo del comma 9 dell'articolo 41 della legge 3 agosto 2007, n. 124, è inserito il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta del Presidente del Comitato parlamentare, espone, in una seduta segreta appositamente convocata, il quadro informativo idoneo a consentire l'esame nel merito della conferma dell'opposizione del segreto di Stato».

Art. 12.

Modifica dell'articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in materia di potenziamento dell'attività informativa

1. L'articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — (*Nuove norme per il potenziamento dell'attività informativa*) — *1.* Il Presidente del Consiglio dei Ministri può delegare i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, a richiedere l'autorizzazione per svolgere le attività di cui all'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, quando siano ritenute indispensabili per l'espletamento delle attività loro demandate dagli articoli 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è richiesta al procuratore generale presso la corte di appello di Roma. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni».

Art. 13.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione degli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Stromboli, addì 7 agosto 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5284):

Presentato dall' on. Massimo D'Alema ed altri in data 14 giugno 2012.

Assegnato alla I Commissione (affari costituzionali), in sede legislativa, il 4 luglio 2012 con pareri delle Commissioni II, III, IV, V e IX.

Esaminato dalla I Commissione, in sede legislativa, il 4, 5, 11, 12 e 17 luglio 2012 e approvato il 19 luglio 2012.

Senato della Repubblica (atto n. 3417):

Assegnato alla 1ª Commissione (affari costituzionali), in sede deliberante, il 24 luglio 2012 con pareri delle Commissioni 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 8ª.

Esaminato dalla 1ª Commissione, in sede deliberante, il 25 e 31 luglio 2012 ed approvato il 1° agosto 2012.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

Il testo dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 1.

Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri

1. Al Presidente del Consiglio dei Ministri sono attribuiti, in via esclusiva:

a) l'alta direzione e la responsabilità generale della politica dell'informazione per la sicurezza, nell'interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento;

b) l'apposizione e la tutela del segreto di Stato;

c) la conferma dell'opposizione del segreto di Stato;

d) la nomina e la revoca del direttore generale e di uno o più vice direttori generali del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza;

e) la nomina e la revoca dei direttori e dei vice direttori dei servizi di informazione per la sicurezza;

f) la determinazione dell'ammontare annuo delle risorse finanziarie per i servizi di informazione per la sicurezza e per il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, di cui dà comunicazione al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30.

2. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri determina i criteri per l'apposizione e l'opposizione del segreto ed emana le disposizioni necessarie per la sua tutela amministrativa, nonché quelle relative al rilascio e alla revoca dei nulla osta di sicurezza.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede al coordinamento delle politiche dell'informazione per la sicurezza, impartisce le direttive e, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, emana ogni disposizione necessaria per l'organizzazione e il funzionamento del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

3-*bis*. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, impartisce al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza direttive per rafforzare le attività di informazione per la protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali, con particolare riguardo alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica nazionali.".

Note all'art. 2:

Il testo dell'articolo 3 della citata legge n. 124 del 2007, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 3.

Autorità delegata

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove lo ritenga opportuno, può delegare le funzioni che non sono ad esso attribuite in via esclusiva soltanto ad un Ministro senza portafoglio o ad un Sottosegretario di Stato, di seguito denominati «Autorità delegata».

1-*bis*. L'Autorità delegata non può esercitare funzioni di governo ulteriori rispetto a quelle ad essa delegate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a norma della presente legge.

2.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri è costantemente informato dall'Autorità delegata sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate e, fermo restando il potere di direttiva, può in qualsiasi momento avocare l'esercizio di tutte o di alcune di esse.

4. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, non è richiesto il parere del Consiglio dei Ministri per il conferimento delle deleghe di cui al presente articolo al Ministro senza portafoglio.".

Note all'art. 3:

Il testo dell'articolo 4 della citata legge n. 124 del 2007, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 4.

Dipartimento delle informazioni per la sicurezza

1. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e l'Autorità delegata, ove istituita, si avvalgono del DIS per l'esercizio delle loro competenze, al fine di assicurare piena unitarietà nella programmazione della ricerca informativa del Sistema di informazione per la sicurezza, nonché nelle analisi e nelle attività operative dei servizi di informazione per la sicurezza.

3. Il DIS svolge i seguenti compiti:

a) coordina l'intera attività di informazione per la sicurezza, verificando altresì i risultati delle attività svolte dall'AISE e dall'AISI, ferma restando la competenza dei predetti servizi relativamente alle attività di ricerca informativa e di collaborazione con i servizi di sicurezza degli Stati esteri;

b) è costantemente informato delle operazioni di competenza dei servizi di informazione per la sicurezza e trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri le informative e le analisi prodotte dal Sistema di informazione per la sicurezza;

c) raccoglie le informazioni, le analisi e i rapporti provenienti dai servizi di informazione per la sicurezza, dalle Forze armate e di polizia, dalle amministrazioni dello Stato e da enti di ricerca anche privati; ferma l'esclusiva competenza dell'AISE e dell'AISI per l'elaborazione dei rispettivi piani di ricerca operativa, elabora analisi strategiche o relative a particolari situazioni; formula valutazioni e previsioni, sulla scorta dei contributi analitici settoriali dell'AISE e dell'AISI;

d) elabora, anche sulla base delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera *c)*, analisi globali da sottoporre al CISR, nonché progetti di ricerca informativa, sui quali decide il Presidente del Consiglio dei Ministri, dopo avere acquisito il parere del CISR;

d-*bis*) sulla base delle direttive di cui all'articolo 1, comma 3-*bis*, nonchè delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera *c)* del presente comma, coordina le attività di ricerca informativa finalizzate a rafforzare la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali;

e) promuove e garantisce, anche attraverso riunioni periodiche, lo scambio informativo tra l'AISE, l'AISI e le Forze di polizia; comunica al Presidente del Consiglio dei Ministri le acquisizioni provenienti dallo scambio informativo e i risultati delle riunioni periodiche;

f) trasmette, su disposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il CISR, informazioni e analisi ad amministrazioni pubbliche o enti, anche ad ordinamento autonomo, interessati all'acquisizione di informazioni per la sicurezza;

g) elabora, d'intesa con l'AISE e l'AISI, il piano di acquisizione delle risorse umane e materiali e di ogni altra risorsa comunque strumentale all'attività dei servizi di informazione per la sicurezza, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

h) sentite l'AISE e l'AISI, elabora e sottopone all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri lo schema del regolamento di cui all'articolo 21, comma 1;

i) esercita il controllo sull'AISE e sull'AISI, verificando la conformità delle attività di informazione per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonché alle direttive e alle disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per tale finalità, presso il DIS è istituito un ufficio ispettivo le cui modalità di organizzazione e di funzionamento sono definite con il regolamento di cui al comma 7. Con le modalità previste da tale regolamento è approvato annualmente, previo parere del Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, il piano annuale delle attività dell'ufficio ispettivo. L'ufficio ispettivo, nell'ambito delle competenze definite con il predetto regolamento, può svolgere, anche a richiesta del direttore generale del DIS, autorizzato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, inchieste interne su specifici episodi e comportamenti verificatisi nell'ambito dei servizi di informazione per la sicurezza;

l) assicura l'attuazione delle disposizioni impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, ai fini della tutela amministrativa del segreto di Stato e delle classifiche di segretezza, vigilando altresì sulla loro corretta applicazione;

m) cura le attività di promozione e diffusione della cultura della sicurezza e la comunicazione istituzionale;

n) impartisce gli indirizzi per la gestione unitaria del personale di cui all'articolo 21, secondo le modalità definite dal regolamento di cui al comma 1 del medesimo articolo;

n-*bis*) gestisce unitariamente, ferme restando le competenze operative dell'AISE e dell'AISI, gli approvvigionamenti e i servizi logistici comuni.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 118-*bis* del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 14 della presente legge, qualora le informazioni richieste alle Forze di polizia, ai sensi delle lettere *c)* ed *e)* del comma 3 del presente articolo, siano relative a indagini di polizia giudiziaria, le stesse, se coperte dal segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, possono essere acquisite solo previo nulla osta della autorità giudiziaria competente. L'autorità giudiziaria può trasmettere gli atti e le informazioni anche di propria iniziativa.

5. La direzione generale del DIS è affidata ad un dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione dello Stato, la cui nomina e revoca spettano in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il CISR. L'incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta. Per quanto previsto dalla presente legge, il direttore del DIS è il diretto referente del Presidente del Consiglio dei Ministri e dell'Autorità delegata, ove istituita, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, e dall'articolo 7, comma 5, ed è gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al personale del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento.

6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il direttore generale del DIS, nomina uno o più vice direttori generali; il direttore generale affida gli altri incarichi nell'ambito del Dipartimento, ad eccezione degli incarichi il cui conferimento spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri.

7. L'ordinamento e l'organizzazione del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento sono disciplinati con apposito regolamento.

8. Il regolamento previsto dal comma 7 definisce le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'ufficio ispettivo di cui al comma 3, lettera *i)*, secondo i seguenti criteri:

a) agli ispettori è garantita piena autonomia e indipendenza di giudizio nell'esercizio delle funzioni di controllo;

b) salva specifica autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità delegata, ove istituita, i controlli non devono interferire con le operazioni in corso;

c) sono previste per gli ispettori specifiche prove selettive e un'adeguata formazione;

d) non è consentito il passaggio di personale dall'ufficio ispettivo ai servizi di informazione per la sicurezza;

e) gli ispettori, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità delegata, ove istituita, possono accedere a tutti gli atti conservati presso i servizi di informazione per la sicurezza e presso il DIS; possono altresì acquisire, tramite il direttore generale del DIS, altre informazioni da enti pubblici e privati.".

Note all'art. 4:

Il testo dell'articolo 24 della citata legge n. 124 del 2007, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 24.

Identità di copertura

1. Il direttore generale del DIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri o all'Autorità delegata, ove istituita, può autorizzare, su proposta dei direttori dell'AISE e dell'AISI, l'uso, da parte degli addetti ai servizi di informazione per la sicurezza, di documenti di identificazione contenenti indicazioni di qualità personali diverse da quelle reali. Con la medesima procedura può essere disposta o autorizzata l'utilizzazione temporanea di documenti e certificati di copertura.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, i documenti indicati al comma 1 del presente articolo, ivi compresi quelli rilasciati dalle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, non conferiscono le qualità di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza o di polizia tributaria.

3. Con apposito regolamento sono definite le modalità di rilascio e conservazione nonché la durata della validità dei documenti e dei certificati di cui al comma 1. Presso il DIS è tenuto un registro riservato attestante i tempi e le procedure seguite per il rilascio dei documenti e dei certificati di cui al comma 1. Al termine dell'operazione, il documento o il certificato è conservato in apposito archivio istituito presso il DIS.".

Note all'art. 5:

Il testo dell'articolo 30 della citata legge n. 124 del 2007, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 30.

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica

1. È istituito il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, composto da cinque deputati e cinque senatori, nominati entro venti giorni dall'inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni e tenendo conto della specificità dei compiti del Comitato.

2. Il Comitato verifica, in modo sistematico e continuativo, che l'attività del Sistema di informazione per la sicurezza si svolga nel rispetto della Costituzione, delle leggi, nell'esclusivo interesse e per la difesa della Repubblica e delle sue istituzioni.

2-*bis*. È compito del Comitato accertare il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, nonchè verificare che le attività di informazione previste dalla presente legge svolte da organismi pubblici non appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza rispondano ai princìpi della presente legge.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da un vicepresidente e da un segretario, è eletto dai componenti del Comitato a scrutinio segreto. Il presidente è eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi di opposizione e per la sua elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti.

4. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti.

5. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

6. Per l'elezione, rispettivamente, del vicepresidente e del segretario, ciascun componente scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 5.".

Note all'art. 6:

Il testo dell'articolo 31 della citata legge n. 124 del 2007, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 31.

Funzioni di controllo del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica

1. Nell'espletamento delle proprie funzioni, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica procede al periodico svolgimento di audizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri e dell'Autorità delegata, ove istituita, dei Ministri facenti parte del CISR, del direttore generale del DIS e dei direttori dell'AISE e dell'AISI.

2. Il Comitato ha altresì la facoltà, in casi eccezionali, di disporre con delibera motivata l'audizione di dipendenti del Sistema di informazione per la sicurezza. La delibera è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri che, sotto la propria responsabilità, può opporsi per giustificati motivi allo svolgimento dell'audizione.

3. Il Comitato può altresì ascoltare ogni altra persona non appartenente al Sistema di informazione per la sicurezza in grado di fornire elementi di informazione o di valutazione ritenuti utili ai fini dell'esercizio del controllo parlamentare.

4. Tutti i soggetti auditi sono tenuti a riferire, con lealtà e completezza, le informazioni in loro possesso concernenti le materie di interesse del Comitato.

5. Il Comitato può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

6. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente alla trasmissione della documentazione richiesta ai sensi del comma 5, salvo che non rilevi, con decreto motivato per ragioni di natura istruttoria, la necessità di ritardare la trasmissione. Quando le ragioni del differimento vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato, ma perde efficacia dopo la chiusura delle indagini preliminari.

7. Il Comitato può ottenere, da parte di appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza, nonché degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, informazioni di interesse, nonché copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti.

8. Qualora la comunicazione di un'informazione o la trasmissione di copia di un documento possano pregiudicare la sicurezza della Repubblica, i rapporti con Stati esteri, lo svolgimento di operazioni in corso o l'incolumità di fonti informative, collaboratori o appartenenti ai servizi di informazione per la sicurezza, il destinatario della richiesta oppone l'esigenza di riservatezza al Comitato.

9. Ove il Comitato ritenga di insistere nella propria richiesta, quest'ultima è sottoposta alla valutazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, che decide nel termine di trenta giorni se l'esigenza opposta sia effettivamente sussistente. In nessun caso l'esigenza di riservatezza può essere opposta o confermata in relazione a fatti per i quali non è opponibile il segreto di Stato. In nessun caso l'esigenza di riservatezza di cui al comma 8 o il segreto di Stato possono essere opposti al Comitato che, con voto a maggioranza dei due terzi, abbia disposto indagini sulla rispondenza dei comportamenti di appartenenti ai servizi di informazione per la sicurezza ai compiti istituzionali previsti dalla presente legge.

10. Il Comitato, qualora ritenga infondata la decisione del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero non riceva alcuna comunicazione nel termine prescritto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni.

11. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, al Comitato non può essere opposto il segreto d'ufficio, né il segreto bancario o professionale, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

12. Quando informazioni, atti o documenti richiesti siano assoggettati al vincolo del segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto al Comitato.

13. Il Comitato può esercitare il controllo diretto della documentazione di spesa relativa alle operazioni concluse, effettuando, a tale scopo, l'accesso presso l'archivio centrale del DIS, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *b)*.

14. Il Comitato può effettuare accessi e sopralluoghi negli uffici di pertinenza del Sistema di informazione per la sicurezza, dandone preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri.

15. Nei casi previsti al comma 14, il Presidente del Consiglio dei Ministri può differire l'accesso qualora vi sia il pericolo di interferenza con operazioni in corso.".

Note all'art. 7:

Il testo dell'articolo 32 della citata legge n. 124 del 2007, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 32.

Funzioni consultive del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica

1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica esprime il proprio parere sugli schemi dei regolamenti previsti dalla presente legge, nonché su ogni altro schema di decreto o regolamento concernente l'organizzazione e lo stato del contingente speciale di cui all'articolo 21. Il Comitato esprime, altresì, il proprio parere sulle delibere assunte dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica sulla ripartizione delle risorse finanziarie tra il DIS e i

servizi di informazione per la sicurezza e sui relativi bilanci preventivi e consuntivi, nonché sul piano annuale delle attività dell'ufficio ispettivo di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *i)*.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri informa preventivamente il presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica circa le nomine del direttore generale e dei vice direttori generali del DIS e dei direttori e dei vice direttori dei servizi di informazione per la sicurezza.

3. I pareri di cui al comma 1 hanno carattere obbligatorio, ma non vincolante.

4. I pareri di cui al comma 1 sono espressi dal Comitato nel termine di un mese dalla ricezione dell'atto; tale termine è prorogabile una sola volta, per non più di quindici giorni.".

Note all'art. 8:

Il testo dell'articolo 34 della citata legge n. 124 del 2007, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 34.

(Accertamento di condotte illegittime o irregolari)

1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, qualora, sulla base degli elementi acquisiti nell'esercizio delle proprie funzioni, deliberi di procedere all'accertamento della correttezza delle condotte poste in essere da appartenenti o da ex appartenenti agli organismi di informazione e sicurezza, può richiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri di disporre lo svolgimento di inchieste interne ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera *i)*. Le relazioni conclusive delle inchieste interne sono trasmesse integralmente al medesimo Comitato parlamentare.".

Note all'art. 9:

Il testo dell'articolo 38 della citata legge n. 124 del 2007, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 38.

Relazione al Parlamento

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno il Governo trasmette al Parlamento una relazione scritta, riferita all'anno precedente, sulla politica dell'informazione per la sicurezza e sui risultati ottenuti.

1-*bis*. Alla relazione di cui al comma 1 è allegato il documento di sicurezza nazionale, concernente le attività relative alla protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali nonché alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica.".

Note all'art. 10:

Il testo dell'articolo 40 della legge n. 124 del 2007, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 40.

Tutela del segreto di Stato

1. L'articolo 202 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 202. — (Segreto di Stato). — 1. I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato.

2. Se il testimone oppone un segreto di Stato, l'autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'eventuale conferma, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire la notizia oggetto del segreto.

3. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza del segreto di Stato.

4. Se entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei Ministri non dà conferma del segreto, l'autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l'ulteriore corso del procedimento.

5. L'opposizione del segreto di Stato, confermata con atto motivato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, inibisce all'autorità giudiziaria l'acquisizione e l'utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte dal segreto. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta del Presidente del Comitato parlamentare, espone, in una seduta segreta appositamente convocata, il quadro informativo idoneo a consentire l'esame nel merito della conferma dell'opposizione del segreto di Stato.

(*Omissis*). ".

Note all'art. 11:

Il testo dell'articolo 41 della citata legge n. 124 del 2007, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 41.

Divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato

(*Omissis*).

9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri è tenuto a dare comunicazione di ogni caso di conferma dell'opposizione del segreto di Stato ai sensi del presente articolo al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, indicandone le ragioni essenziali. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta del Presidente del Comitato parlamentare, espone, in una seduta segreta appositamente convocata, il quadro informativo idoneo a consentire l'esame nel merito della conferma dell'opposizione del segreto di Stato. Il Comitato parlamentare, se ritiene infondata l'opposizione del segreto di Stato, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni.".

Note all'art. 12:

Il testo dell'articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 4.

(Nuove norme per il potenziamento dell'attività informativa)

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può delegare i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, a richiedere l'autorizzazione per svolgere le attività di cui all'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, quando siano ritenute indispensabili per l'espletamento delle attività loro demandate dagli articoli 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è richiesta al procuratore generale presso la corte di appello di Roma. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni.".

12G0156

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 2012.

Nomina della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del comune di Misilmeri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Misilmeri (Palermo) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 30 e 31 maggio 2010;

Visto il decreto, in data 27 maggio 2012, con il quale il Presidente della Regione siciliana ha preso atto della decadenza del consiglio comunale, a seguito delle dimissioni della quasi totalità dei consiglieri comunali, ed ha nominato un commissario, con i poteri del consiglio comunale;

Considerato che dall'esito di approfonditi accertamenti svolti dall'autorità giudiziaria sono emersi collegamenti diretti ed indiretti tra componenti del consesso e la criminalità organizzata locale;

Considerato che tali ingerenze espongono l'amministrazione stessa a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione comunali di Misilmeri (Palermo);

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi istituzionali;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2012 alla quale è stato debitamente invitato il presidente della Regione siciliana;

Decreta:

Art. 1.

La gestione del comune di Misilmeri (Palermo) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott. Tommaso Mondello - viceprefetto;

dott.ssa Rosanna Mallemi - viceprefetto aggiunto;

dott. Alfio Pulvirenti - funzionario economico finanziario.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 30 luglio 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2012
Interno, registro n. 6, foglio n. 21

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il comune di Misilmeri (Palermo), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 30 e 31 maggio 2010, presenta forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

L'ente in parola, il cui territorio è caratterizzato dalla tentacolare struttura organizzativa delle locali cosche malavitose, è già stato sciolto per condizionamenti da parte della criminalità organizzata con decreto del Presidente della Repubblica del 9 giugno 1992 e con decreto del Presidente della Repubblica del 29 aprile 2003.

All'esito di attività investigativa, condotta dalla locale Direzione distrettuale antimafia, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Palermo ha emesso, il 16 aprile 2012, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di alcuni soggetti ritenuti esponenti della locale organizzazione criminale «cosa nostra», tra i quali rientra anche colui che deve ritenersi il locale capo mafia; gli stessi sono indagati del reato di associazione di tipo mafioso finalizzata all'attività estorsiva e ad interventi nella pubblica amministrazione oltreché per aver procurato voti in occasione della campagna elettorale.

Per lo stesso tipo di reato è stato raggiunto da informazione di garanzia anche il presidente del consiglio comunale per avere agevolato la locale consorteria nell'aggiudicazione di alcuni appalti.

Le risultanze delle indagini hanno messo in evidenza la forza intimidatrice ed il condizionamento operato dalla locale cosca mafiosa sull'attività svolta dall'ente locale.

Successivamente la quasi totalità dei consiglieri comunali ha rassegnato le dimissioni dalla carica, conseguentemente il presidente della Regione siciliana, con decreto del 28 maggio 2012, ha nominato un commissario straordinario conferendogli i poteri del consiglio.

Sulla base di tali elementi il prefetto di Palermo, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica, ha redatto l'allegata relazione in data 6 giugno 2012, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando pertanto i presupposti per l'applicazione delle misure di cui all'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Nel corso dell'ulteriore sviluppo delle indagini, il nucleo investigativo dell'Arma dei Carabinieri, in data, 5 luglio 2012, ha effettuato alcune perquisizioni che hanno interessato il sindaco, il vice presidente del consiglio comunale, il capo dell'ufficio tecnico ed il presidente di un consorzio tra comuni, alle quali ha fatto seguito, per il sindaco e per il vice presidente del consiglio comunale, l'emissione di avvisi di garanzia per concorso in associazione per delinquere di tipo mafioso.

La relazione prefettizia ha messo in rilievo la cornice criminale ed il contesto ambientale ove si colloca l'ente locale, con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e le locali cosche ed ha evidenziato come l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato nel favorire soggetti collegati direttamente od indirettamente ad ambienti malavitosi, per l'esistenza di una fitta ed intricata rete di parentele, affinità, amicizie e frequentazioni, che lega alcuni amministratori ad esponenti delle locali consorterie criminali od a soggetti ad esse contigui.

Le assidue frequentazioni del presidente e del vice presidente del consiglio comunale con esponenti delle locali consorterie hanno causato una gestione dell'ente permeabile agli interessi della criminalità organizzata

Le indagini giudiziarie hanno messo in evidenza l'indiscusso ruolo svolto dal capo del mandamento mafioso di Misilmeri, raggiunto dalla citata ordinanza cautelare e la spiccata capacità dello stesso di influenzare l'attività degli organismi politici e amministrativi del comune.

Viene rilevato come lo stesso abbia dapprima fatto convergere i voti della locale consorteria riuscendo a far eleggere soggetti a lui vicini e, successivamente, sia riuscito ad ottenere che gli stessi rivestissero incarichi istituzionali di rilevanza strategica, ponendo così le basi per controllare ed indirizzare le scelte dell'amministrazione in favore degli interessi della criminalità.

Lo stesso capo mandamento, attraverso l'opera di mediazione effettuata da un locale esponente politico, anch'esso destinatario della citata ordinanza cautelare, ha condizionato il voto dei consiglieri comunali al fine di assicurare che venissero eletti presidente e vice presidente del consiglio comunale i soggetti da lui predeterminati.

Ulteriori elementi significativi dello sviamento dell'attività amministrativa, come emerso dai contenuti di fonti tecniche di prova, sono rappresentati dall'attività svolta dal predetto uomo politico che ha indotto il presidente del consiglio a modificare l'assetto delle commissioni comunali, facendo sostituire alcuni componenti con soggetti di fiducia.

I progetti e gli interessi della criminalità organizzata sull'attività amministrativa comunale si sono concentrati su diversi settori dell'ente.

Dalle indagini è emersa l'intenzione del più volte citato capo mafia di influenzare la procedura, avviata da parte del comune, per l'assunzione di venticinque unità di ausiliari del traffico, che sarebbe dovuta avvenire attraverso la pubblicazione di un apposito bando.

Poiché le programmate assunzioni non hanno avuto seguito, in quanto i relativi fondi sono stati destinati dal comune alla gestione dei servizi sociali, l'organizzazione criminale, avvalendosi dell'attività svolta dal più volte citato uomo politico, ha pianificato la costituzione di associazioni impegnate nel settore sociale con il fine di ottenere finanziamenti pubblici ed ha addirittura programmato l'utilizzo di immobili già confiscati ad esponenti della locale criminalità.

Cointeressenze tra amministratori locali ed ambienti controindicati sono risultate evidenti all'esito dell'esame della complessiva procedura concernente il ciclo dei rifiuti urbani.

In particolare sono stati analizzati i rapporti intercorsi tra l'amministrazione comunale, la ditta facente capo al locale capomafia che aveva svolto per conto dell'ente il servizio di raccolta dei rifiuti urbani fino al 2001, ed il consorzio intercomunale di cui fa parte il comune di Misilmeri, costituito per effettuare dallo stesso anno tale servizio. Le verifiche hanno fatto emergere una serie di anomalie e indebite ingerenze che hanno comportato uno sviamento dell'attività amministrativa in favore di ambienti controindicati.

A decorrere dal mese di febbraio 2010, il servizio igiene ambientale è stato nuovamente amministrato in via diretta dal comune che lo ha affidato, ancora una volta, alla menzionata società riconducibile alla criminalità egemone.

Solo a seguito di notizie di stampa che mettevano in luce la riferibilità di tale ditta ai vertici alla locale criminalità organizzata, il primo cittadino procedeva alla revoca dell'affidamento con temporanea assegnazione alla società che nel frattempo si era aggiudicata la gara per la fornitura di «noli a freddo» di autocompattatori.

Il disposto provvedimento di revoca ha messo ancor più in rilievo la pervicacia e la forza invasiva dei citati ambienti criminali che, comando sull'ausilio di propri referenti interni all'amministrazione, hanno ripetutamente tentato di sviarne l'attività.

Denota tale contesto la denuncia all'autorità giudiziaria formulata dal responsabile del servizio igiene ambientale il quale rappresentava come il presidente del consiglio comunale, al fine di favorire il locale capo mafia, gli si rivolgeva asserendo che nella predetta gara per la fornitura di autocompattatori erano state commesse gravi irregolarità e nello stesso tempo paventava possibili conseguenze di natura giudiziaria.

Analogo episodio avveniva anche in occasione della gara per l'affidamento del servizio pulizia delle caditoie stradali, al cui esito non era risultata vincitrice la ditta riconducibile al locale capo mafia; anche in questo caso il presidente del consiglio comunale si adoperava con ogni mezzo in favore del locale esponente criminale.

Ulteriori criticità, relative all'assenza di una chiara e determinata attività di indirizzo e controllo da parte dell'organo politico, sono rinvenibili nelle modalità di gestione dei beni confiscati alla mafia e destinati al patrimonio comunale.

Viene infatti rilevato che numerosi immobili, già da tempo trasferiti al patrimonio indisponibile, sono risultati non utilizzati e in stato di abbandono.

L'amministrazione non ha mai effettuato alcuna attività di vigilanza o programmato l'utilizzo di tali beni, elementi sintomatici che rivelano l'esistenza di cointeressenze tra l'apparato amministrativo e le locali famiglie mafiose già proprietarie degli stessi; l'inerzia dell'amministrazione è in palese contrasto con la normativa di settore ed ha vanificato le finalità dell'istituto privando altresì la collettività dell'utilizzo di tali beni per scopi sociali.

Le vicende analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Misilmeri, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, con pregiudizio dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza.

Rilevato che, per le caratteristiche che lo configurano, il provvedimento dissolutorio previsto dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, può intervenire finanche quando sia stato già disposto provvedimento per altra causa, differenziandosene per funzioni ed effetti, si propone l'adozione della misura di rigore nei confronti del comune di Misilmeri (Palermo), con conseguente affidamento della gestione dell'ente ad una commissione straordinaria cui, in virtù dei successivi articoli 144 e 145, sono attribuite specifiche competenze e metodologie di intervento finalizzate a garantire, nel tempo, la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettività.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 20 luglio 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI PALERMO

Prot. N900/12/R/Area Sic. 1 Bis

6 giugno 2012

Al Ministro dell'interno
ROMA

Oggetto: Amministrazione Comunale di Misilmeri - Attività preliminare ex art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.) e successive modificazionio ed integrazioni

Premessa.

In data 16 aprile 2012, il G.I.P. presso il Tribunale di Palermo, concordando con le risultanze prodotte a conclusione di attività tecnico-investigativa condotta dal reparto operativo del Comando provinciale dei Carabinieri di Palermo, coordinato dalla locale Direzione distrettuale antimafia, ha emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di alcuni soggetti considerati vertici di «Cosa nostra» o affiliati

alla medesima, indagati per associazione di tipo mafioso finalizzata alle estorsioni e ad intervenire sulle istituzioni e la pubblica amministrazione e per procurare voti a sé e ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Tra questi, spiccano le figure di «*Omissis*», (nato il «*Omissis*») ritenuto a capo del mandamento mafioso di Misilmeri, nonché di «*Omissis*» (nato il «*Omissis*») e «*Omissis*» (nato il «*Omissis*»), entrambi affiliati alla famiglia di Misilmeri; e ancora «*Omissis*» (nato il «*Omissis*»), ritenuto a capo della famiglia mafiosa di Bolognetta e «*Omissis*» (nato il «*Omissis*»), ritenuto a capo della famiglia mafiosa di Villabate.

Nello stesso contesto, per il medesimo reato, è stata notificata un'informazione di garanzia emessa a carico del presidente del consiglio comunale di Misilmeri, «*Omissis*» (nato il «*Omissis*») per aver agevolato la locale consorteria mafiosa nell'aggiudicazione di alcuni appalti nonché nei confronti di altri soggetti ritenuti responsabili di avere partecipato, a vario titolo, all'associazione mafiosa denominata «Cosa nostra» operando, in particolare, nel mandamento di Misilmeri, diretto dal summenzionato «*Omissis*».

Lo scenario investigativo ha evidenziato, di per sé, la capacità pervasiva della «cosca» riconducibile al «*Omissis*» nell'amministrazione comunale di Misilmeri, mettendo in luce elementi concreti, univoci e rilevanti sintomatici del condizionamento mafioso, così evidenti da far ritenere inessenziale lo svolgimento di un accesso ispettivo.

Tali valutazioni sono state condivise nella seduta del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica, tenutasi in data odierna.

Gli organi elettivi.

Il sindaco «*Omissis*» è stato eletto al termine delle consultazioni elettorali del 2010 (primo turno il 30 e 31 maggio e ballottaggio il 13 e 14 giugno), avendo ottenuto la maggioranza delle preferenze rispetto al sindaco uscente «*Omissis*».

Composizione della giunta comunale:

1) «*Omissis*», nato a Misilmeri il «*Omissis*», sindaco, si è riservato le competenze in materia di urbanistica e edilizia privata, personale, turismo e spettacolo;

2) «*Omissis*» nato a Misilmeri il «*Omissis*» vice sindaco, con deleghe al patrimonio, informatizzazione, pubblica istruzione, edilizia pubblica e igiene ambientale. Si è dimesso dalla carica di assessore e vice sindaco il 12 aprile 2012;

3) «*Omissis*», nato a Misilmeri il «*Omissis*», con deleghe alle attività sociali, sanità pubblica, beni culturali e sport;

4) «*Omissis*», nato a Palermo il «*Omissis*», con deleghe al bilancio, finanze e tributi, polizia municipale;

5) «*Omissis*», nato a Palermo il «*Omissis*», con deleghe ai lavori pubblici, ville e giardini, protezione civile, cimiteri, agricoltura.

Composizione del consiglio comunale.

consiglieri di maggioranza:

appartenenti alla lista del partito politico «U.D.C.»:

1) «*Omissis*», nato a Palermo il «*Omissis*», presidente del consiglio comunale;

2) «*Omissis*», nato a Palermo il «*Omissis*»;

3) «*Omissis*», nato a Misilmeri il «*Omissis*»;

4) «*Omissis*», nato a Misilmeri il «*Omissis*»;

appartenenti alla lista civica «Schimmenti»:

1) «*Omissis*», nato a Palermo il «*Omissis*»;

2) «*Omissis*», nato a Palermo il «*Omissis*»;

3) «*Omissis*», nato a Palermo il «*Omissis*»;

4) «*Omissis*», nato a Palermo il «*Omissis*»;

5) «*Omissis*», nato a Palermo il «*Omissis*»;

appartenenti alla lista civica «Alleanza azzurra Misilmeri»:

1) «*Omissis*», nato a Palermo il «*Omissis*»;

appartenenti alla lista civica «Per voi»:

1) «*Omissis*» nato a Vimercate (Milano) il «*Omissis*»;

2) «*Omissis*» nato a Misilmeri il «*Omissis*»;

3) «*Omissis*» nato a Palermo il «*Omissis*»;

consiglieri di minoranza:

appartenenti alla lista del partito «P.D.»:

1) «*Omissis*», nata a Palermo il «*Omissis*»;

2) «*Omissis*», nato a Misilmeri il «*Omissis*»;

3) «*Omissis*», nato a Mezzojuso il «*Omissis*»;

appartenenti alla lista civica di centro sinistra «Misilmeri democratica»:

1) «*Omissis*», nato a Misilmeri il «*Omissis*», vice presidente consiglio comunale;

2) «*Omissis*», nato a Misilmeri il «*Omissis*»;

3) «*Omissis*» nato a Palermo il «*Omissis*»;

4) «*Omissis*» nato a Palermo il «*Omissis*»;

composizione del consiglio circoscrizionale della frazione Portella di Mare:

1) «*Omissis*», nato a Palermo il «*Omissis*»;

2) «*Omissis*», nato a Palermo il «*Omissis*»;

3) «*Omissis*», nato a Buenos Aires (Argentina) il «*Omissis*»;

4) «*Omissis*», nato a Palermo il «*Omissis*»;

5) «*Omissis*» nato a Palermo il «*Omissis*»;

6) «*Omissis*», nato a Palermo il «*Omissis*»;

7) «*Omissis*», nato a Villabate il «*Omissis*»;

8) «*Omissis*», nato a Palermo il «*Omissis*».

*Il mandamento di Misilmeri nel suo assetto attuale: la figura di «*Omissis*».*

Dopo l'arresto di «*Omissis*», e secondo le risultanze del procedimento denominato «Grande mandamento» (2005) il ruolo di capo mandamento di Misilmeri fu assunto dall'allora latitante «*Omissis*» detto «*Omissis*». In tale periodo emersero le figure di «*Omissis*», «*Omissis*» e «*Omissis*», che si occupavano, specificatamente, di tutelare e garantire la latitanza del predetto «*Omissis*». Per tale motivo, furono entrambi raggiunti da provvedimento di fermo del P.M. nel corso del suddetto procedimento, ma solo il «*Omissis*», fu condannato e ristretto in carcere sino all'11 luglio 2007, data del suo ritorno a Misilmeri.

Durante la sua detenzione, nella reggenza della «famiglia» di Misilmeri, il predetto «*Omissis*» fu sostituito da «*Omissis*» il quale, approfittando dell'alleanza con «*Omissis*» aveva consolidato il suo potere. Tuttavia, dopo l'arresto del predetto «*Omissis*» e l'uccisione di «*Omissis*» riuscì a riconquistare, non soltanto il suo originario compito di «capo famiglia» di quel comune, ma addirittura dell'intero mandamento che comprende oltre che le famiglie maliose di Belmonte Mezzagno e Misilmeri, anche quelle di Bolognetta e Villabate.

L'attività investigativa svolta ha messo in luce l'indiscutibile ruolo del «*Omissis*» al vertice del mandamento mafioso di Misilmeri, ma soprattutto ha consentito di individuare la gravissima influenza del medesimo sull'attività di organismi politici ed amministrativi del comune di Misilmeri.

Le indagini hanno, infatti, dimostrato, che il «*Omissis*», dopo avere indirizzato i voti della consorteria mafiosa e fatto eleggere persone a lui vicine, è riuscito a far sì che le stesse ricoprissero ruoli istituzionali nevralgici creando, dunque, i giusti presupposti per controllare ed indirizzare le scelte dell'amministrazione comunale in favore degli interessi propri e dell'associazione criminale da lui stesso capeggiata.

Tale pesante ingerenza sulla vita pubblica, se da un lato dimostra ulteriormente la qualità del «*Omissis*» di vertice dell'associazione mafiosa, dall'altro lato evidenzia la preoccupante permeabilità degli organi elettivi di quell'ente locale a pressioni e richieste comunque provenienti da un soggetto che, oltre ad avere dimostrato di ricoprire un ruolo apicale in seno all'organigramma mafioso di Misilmeri, era notorio essere stato già condannato per favoreggiamento aggravato nei confronti del sodalizio criminale.

Le indagini hanno, peraltro, permesso di evidenziare indebite ingerenze ed interessi illeciti della «famiglia» mafiosa di Misilmeri nella gestione del ciclo dei rifiuti all'interno del COINRES (Consorzio intercomunale rifiuti energia servizi) e delle amministrazioni comunali interne al Consorzio. Ciò ha consentito al «*Omissis*» di ricavare ingenti somme di danaro attraverso un'impresa a lui riconducibile e fittiziamente intestata a «*Omissis*» operante nei settori della raccolta dei rifiuti solidi urbani nonché della fornitura dei mezzi per la raccolta di tali rifiuti, tramite la quale garantiva e distribuiva posti di lavoro presso il succitato, «*Omissis*» acquisendo nel tempo commesse dal comune di Misilmeri.

Permeabilità dell'amministrazione ai condizionamenti da parte del capo del mandamento mafioso.

La recente attività di indagine ha consentito di evidenziare le modalità con cui la famiglia mafiosa di Misilmeri ha in maniera pervasiva influenzato gli assetti politici dell'attuale amministrazione comunale, agevolando, a tal fine, l'elezione a presidente del consiglio comunale di «*Omissis*» e condizionando la nomina a vice presidente di «*Omissis*».

In questa particolare circostanza emerge l'opera di mediazione, di cui si è servito il «*Omissis*» per raggiungere i suoi scopi, operata da «*Omissis*» (già consigliere della terza circoscrizione di Palermo e candidato alle elezioni amministrative del 6 e 7 maggio al consiglio comunale di Palermo nella lista civica «Amo Palermo») vero e proprio elemento di contatto tra il «capo_mafia» e il comune. Ciò anche grazie alla frequentazione privilegiata intrattenuta con il presidente del consiglio comunale, essendo tra loro cugini di primo grado in quanto figli di fratelli.

Dalle indagini esperite, e dalle intercettazioni ambientali effettuate dagli inquirenti, appare, infatti, assolutamente palese che l'elezione alle cariche di presidente e vice presidente del consiglio comunale di Misilmeri siano state sapientemente pilotate dall'azione mafiosa del «*Omissis*», il quale, con l'evidente intento di trarre vantaggio dal condizionamento della Repubblica attraverso un controllo capillare sul comune di Misilmeri, ha altresì fornito una magistrale prova della propria forza criminale.

In particolare, l'analisi degli atti processuali ha fatto emergere condizionamenti nelle diverse fasi politico-amministrative della recente storia del comune di Misilmeri, con particolare riferimento all'attuale compagine:

fase pre-elettorale;

nomina del presidente e del vice presidente del consiglio comunale;

costituzione delle commissioni comunali;

pressioni sull'apparato amministrativo.

Già nella fase pre-elettorale, le indagini hanno consentito di acquisire elementi da cui è emerso che il «*Omissis*», e le persone a lui vicine, avevano preso le distanze dal sindaco uscente «*Omissis*», e che stavano invece indirizzando i loro voti verso altri soggetti quali «*Omissis*» e «*Omissis*» entrambi successivamente eletti. Nello stesso periodo, e in particolare nell'aprile 2010, dalle indagini è emersa l'intensificazione dei contatti telefonici fra il «*Omissis*» e «*Omissis*», nonché i molteplici incontri avvenuti fra gli stessi presso i depositi della succitata ditta «*Omissis*» (in effetti totalmente riconducibile al «*Omissis*»). In particolare, dai colloqui tra i due si appalesava la volontà di «*Omissis*» di sostenere la candidatura di «*Omissis*» a fronte della esplicita richiesta di questi.

Elementi ancor più significativi circa l'influenza dell'«*Omissis*», della cui qualità mafiosa l'amministrazione comunale era pienamente consapevole, sull'attività dell'ente civico sono stati raccolti, relativamente alla nomina del presidente e del vice presidente del consiglio comunale.

In particolare, il capo mandamento avrebbe condizionato il voto dei consiglieri comunali al fine di avere la certezza che fossero eletti, quali presidente e vice presidente del consiglio, rispettivamente «*Omissis*» e «*Omissis*». Le attività investigative hanno altresì lasciato emergere la preoccupazione del capo mafia di essere intercettato; in particolare egli raccomandava a «*Omissis*», di non utilizzare il telefono per le comunicazioni temendo il possibile scioglimento del consiglio comunale. Tale comportamento evidenzia la conoscenza da parte di «*Omissis*» dello spessore criminale del suo interlocutore.

L'influenza del «*Omissis*» sull'andamento della cosa pubblica misilmerese si manifesta appieno quando, attraverso la mediazione di «*Omissis*», induce il presidente del consiglio comunale (titolare del potere di nomina) a modificare la costituzione delle commissioni comunali, facendone sostituire i componenti con soggetti vicini ai suoi «desiderata». A tal proposito significativa è un'intercettazione telefonica dalla quale emerge l'interessamento diretto e personale del «*Omissis*» nella vicenda inerente le controversie sorte per la costituzione delle commissioni comunali tanto che lo stesso asseriva «domani, domani io ci vado e lo trovo al comune». Nel corso della telefonata il «*Omissis*» precisava, in effetti, che avrebbe concordato un incontro con il «*Omissis*», che doveva avvenire in maniera riservata presso un luogo poco in vista.

Il complesso delle intercettazioni relative alla composizione delle commissioni consiliari fa emergere l'esistenza di accordi pregressi sulla «spartizione» delle stesse, orchestrata, anche nella risoluzione dei contrasti sviluppatisi sulle singole nomine, dal «*Omissis*».

L'influenza della consorteria mafiosa misilmerese nei confronti della amministrazione comunale è così pregnante da permettere al «*Omissis*», grazie ai solidi riferimenti all'interno del comune, di assicurare al sodale villabatese «*Omissis*», (già condannato per associazione mafiosa con sentenza irrevocabile dell'8 marzo 2001), la capacità di incidere attraverso il vice presidente del consiglio comunale, «*Omissis*» sul piano regolatore di Misilmeri, contando di acquisire terreni in zone agricole, per poi trasformarle, con la complicità dell'apparato comunale, in edificabili, sì da rivenderli ad un prezzo maggiorato, conseguendo un maggiore profitto.

Il «*Omissis*», sicuro della sua capacità di influenzare, mediante l'operato di «*Omissis*» e «*Omissis*», le scelte dell'amministrazione comunale, manifesta interesse per l'assunzione di venticinque unità di ausiliari del traffico che sarebbe dovuta avvenire tramite un apposito bando. In particolare, le conversazioni intercettate tra i succitati «*Omissis*» e «*Omissis*» evidenziano l'intendimento di pilotare le suddette assunzioni a favore di persone a loro vicine: «allora, prendiamo il bando che glielo facciamo fare ad un poco di ragazzi amici nostri ... dai».

Tuttavia, poiché i fondi previsti per l'assunzione del suddetto personale vengono successivamente destinati alla gestione dei servizi sociali, viene meno la possibilità di concretizzare quanto progettato dal «*Omissis*» e dal «*Omissis*». Orbene, sfumata tale opportunità, l'organizzazione criminale, sicura di poter comunque intervenire sull'amministrazione comunale, pianifica, sempre attraverso la mediazione dei predetti, la costituzione di associazioni impegnate nell'ambito del sociale al fine di ricevere finanziamenti pubblici pensando, peraltro, come si evince da un'intercettazione telefonica, di utilizzare a tale scopo immobili già confiscati a «*Omissis*».

A tal proposito, corre l'obbligo di sottolineare che, nell'ambito del consueto monitoraggio effettuato dal competente ufficio di questa prefettura sull'utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, è emerso che numerosi immobili, già da tempo trasferiti al patrimonio indisponibile di quel comune, ai sensi della normativa vigente in materia, risultano a tutt'oggi inutilizzati.

Il ciclo dei rifiuti ed i tentativi di condizionare gli appalti del settore igiene ambientale.

L'infiltrazione mafiosa condotta dal «*Omissis*» nei confronti dell'amministrazione misilmerese si appalesa chiaramente nella vicenda che ha per oggetto l'attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

A tale riguardo, è opportuno premettere che la più volte citata ditta «*Omissis*» aveva già svolto il servizio di raccolta dei R.S.U. per il comune di Misilmeri sino al 2001, data nella quale la gestione del medesimo servizio viene assunta dal COINRES - Consorzio intercomunale costituitosi per svolgere l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilabili. Di esso sono soci la provincia regionale di Palermo e tutti i comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale Palermo 4 fra cui Misilmeri. Sin dall'inizio della sua attività, il consorzio ha adottato modalità clientelari sia nell'affidamento dei c.d. «noli» di automezzi che nell'assunzione del personale. Ciò ha comportato un grave dissesto finanziario aggravato dalla impossibilità per lo stesso Consorzio di operare con mezzi propri che, già in numero limitato, venivano costantemente incendiati dolosamente.

Sicché, la ditta «*Omissis*» non aveva subito alcun danno dall'istituzione del suddetto Consorzio, continuando ad operare nel comune di Misilmeri in virtù di un'ordinanza emanata dal presidente del consiglio di amministrazione del COINRES che disponeva che la ditta in questione dovesse provvedere alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti tramite mezzi e personale proprio.

L'emissione dell'ordinanza veniva giustificata dall'esigenza di svolgere comunque il servizio «atteso gli indubbi riflessi sulla salute pubblica» considerato che il comune di Misilmeri non aveva ancora espletato la gara d'appalto per acquisire i mezzi necessari ad assicurare l'urgente espletamento del servizio.

Pertanto, la ditta «*Omissis*» aveva tratto addirittura benefici dall'istituzione del Consorzio. Infatti il 23 luglio 2005 veniva stipulato un contratto di servizio tra il comune di Misilmeri e il succitato Consorzio (nel frattempo divenuto società d'ambito) nel quale era previsto il trasferimento al COINRES di 42 unità lavorative di personale dipendente e precario del comune nonché del personale delle ditte private (prima fra tutte la ditta «*Omissis*») che avevano svolto il servizio di raccolta rifiuti al momento del subentro del COINRES. Tutte le assunzioni (tranne *una)* si rivelavano illegittime.

Dal febbraio del 2010, la gestione dell'intero servizio di igiene ambientale torna in capo ai comuni, tranne per ciò che riguarda il personale che continua ad essere gestito dal suddetto Consorzio.

Nell'ottobre del 2010, a seguito di un articolo di stampa che evidenziava gli stretti rapporti tra la ditta «*Omissis*» e «*Omissis*», nel quale quest'ultimo veniva indicato come capo della famiglia di Misilmeri, l'attuale sindaco, verosimilmente per prendere le distanze dalla imbarazzante ditta «*Omissis*», revocava la gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani a quest'ultima e lo affidava, sino al giugno 2011, alla «*Omissis*» di Floridia (Siracusa), la quale si era frattanto aggiudicata la gara per la fornitura «a freddo» degli autocompattatori.

Il «*Omissis*», vero dominus della ditta estromessa, non volendo rinunziare ad offrire il lucroso servizio, chiamava in suo aiuto il presidente del consiglio comunale. «*Omissis*» il quale si rivolgeva alla responsabile del servizio competente evidenziandole, a suo dire nell'interesse della medesima, asserite gravi irregolarità nella predetta gara, tali da potere causare pesanti ripercussioni dal punto di vista giudiziario.

In quella occasione, il «*Omissis*», esibiva il possesso di documenti agli atti dell'ufficio della succitata responsabile, in particolare copie dei libretti di circolazione degli autocompattatori forniti dalla suddetta «*Omissis*».

Tale circostanza, unitamente ad altre emblematiche dalla pressione esercitata dal «*Omissis*» sugli uffici comunali per continuare a garantire al «*Omissis*» la posizione di rendita di cui fino ad allora aveva goduto con l'esclusivo monopolio del servizio di raccolta dei rifiuti, veniva denunciata dal summenzionato funzionario, la quale riferiva, altresì, che anche successivamente, in occasione di un'ulteriore gara, bandita dal comune per la pulizia delle caditoie stradali nella quale non era risultata vincitrice la ditta «*Omissis*» che pure vi aveva preso parte, aveva subito numerosi tentativi di condizionamento da parte del presidente del consiglio comunale, lamentando come quest'ultimo avesse assunto nei suoi confronti un atteggiamento ancor più minaccioso.

Il funzionario, nella sua denuncia, riferiva, inoltre, che nel giugno 2011, scaduto il contratto per la fornitura di autocompattatori, il comune espletata una nuova gara, nelle more delle prescritte verifiche, aveva affidato il servizio alla ditta aggiudicataria stante che risultava essere la stessa della precedente fornitura di mezzi. In quella occasione, la ditta «*Omissis*» che era stata ancora una volta esclusa dalla gara per mancanza di alcuni requisiti, aveva protestato e le sue istanze erano state perorate dallo stesso presidente del consiglio comunale, «*Omissis*». Quest'ultimo, in particolare, in occasione dell'interruzione del servizio di raccolta dei rifiuti da parte del personale del COINRES, che lamentava il mancato pagamento degli stipendi, invitava la denunciante a predisporre un'ordinanza sindacale in cui il nolo «a caldo» veniva affidato alla ditta «*Omissis*», adducendo motivi inerenti alla provenienza locale di quest'ultima. Ma poiché la gara era stata espletata per la fornitura sia «a caldo» che «a freddo», come spiegato dal funzionario, in caso di emergenza non si poteva fare ricorso ad altre ditte se non a quella aggiudicataria. Così, nonostante le pressioni effettuate dal «*Omissis*», il sindaco, confortato anche dal parere della responsabile del servizio affari legali del comune, emanava propria ordinanza in favore della succitata ditta «*Omissis*», che avrebbe quindi svolto con propri uomini e mezzi la raccolta dei R.S.U.

Si soggiunge che proprio la predetta responsabile dell'area affari generali istituzionali e legali, chiamata dalla denunciante a confermare i fatti esposti, riferiva che il presidente del consiglio comunale chiedeva sovente giustificazione dell'operato del responsabile del servizio di igiene ambientale in merito agli affidamenti effettuati, lasciando intendere, anche con toni velatamente minacciosi, che la stessa commetteva errori nell'escludere una ditta locale, affidando incarichi a ditte esterne al territorio misilmerese. Inoltre, in un occasione il «*Omissis*» veniva sentito affermare che il responsabile del servizio igiene ambientale «avrebbe potuto fare una brutta fine continuando ad operare in tal modo».

Rapporti di parentela con esponenti della famiglia mafiosa locale.

Nel quadro delle dinamiche ambientali che condizionano la gestione amministrativa del comune di Misilmeri, rilevano anche i sottonotati elementi di fatto che avvalorano ulteriormente l'esistenza di collegamenti diretti e indiretti tra esponenti dell'amministrazione in carica e la criminalità organizzata.

«*Omissis*» - assessore: nipote materno di «*Omissis*», già capo del mandamento mafioso di Misilmeri, ucciso il 7 settembre 1991 nel corso di faida mafiosa e di «*Omissis*», deceduto in data 15 febbraio 2004, anch'egli esponente della locale famiglia mafiosa capeggiata dal fratello «*Omissis* ";

«*Omissis*» - presidente del consiglio comunale: cugino di primo grado di «*Omissis*», esponente di spicco della famiglia mafiosa di Misilmeri;

«*Omissis*» - vice presidente del consiglio comunale: risulta accompagnarsi costantemente a personaggi inseriti a pieno titolo nell'organigramma mafioso di Misilmeri quali «*Omissis*», tratto in arresto nel 1992 per associazione di tipo mafioso, omicidio, porto illegale di armi, occultamento di cadavere e altro; per tali fatti il «*Omissis*» è stato successivamente assolto, ma lo stesso, tuttavia, continua ad associarsi abitualmente a soggetti facenti parte della locale criminalità organizzata.

Il predetto «*Omissis*» è stato notato, altresì, in compagnia di «*Omissis*» tratto in arresto il 3 ottobre 2001 dalla DDA di Palermo per associazione di tipo mafioso e condannato in data 22 gennaio 2003 dalla Corte di appello di Palermo alla pena di anni cinque di reclusione. Il suddetto «*Omissis*», è stato sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, e alla misura di sicurezza della libertà vigilata.

Risulta inoltre, che il vice presidente del consiglio comunale di Misilmeri ha preso parte, in data 7 novembre 2011, al corteo funebre di «*Omissis*», genero di «*Omissis*», già sorvegliato speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno in quel comune e sottoposto a libertà vigilata in quanto ritenuto elemento di spicco della famiglia mafiosa di Misilmeri.

«*Omissis*» - Consigliere comunale di maggioranza: il predetto consigliere è zio paterno di «*Omissis*», tratto in arresto nel 2011 poiché ritenuto responsabile di associazione di tipo mafioso ed altri reati connessi all'agevolazione di «Cosa nostra». Successivamente veniva scarcerato con ordinanza del G.I.P. presso il tribunale di Caltanissetta. Tuttavia, dagli atti del procedimento penale, sul suo conto si rilevano rapporti personali e interessi delle sue aziende con soggetti appartenenti alla suddetta associazione criminosa.

«*Omissis*» - Consigliere comunale di minoranza: il predetto consigliere è nipote di «*Omissis*», ucciso in data 8 ottobre 1991 nel corso della faida mafiosa che, all'epoca, interessò il comune di Misilmeri.

Il predetto «*Omissis*» è stato notato in più occasioni in compagnia di «*Omissis*», condannato per reati di tipo mafioso e già sottoposto a sorveglianza speciale e libertà vigilata, nonché dei fratelli «*Omissis*» e «*Omissis*»; il primo tratto, in arresto in data 13 marzo 2001 per associazione mafiosa e associazione per delinquere finalizzata alla turbativa d'asta nell'ambito dell'operazione «Road connection» e successivamente condannato ad anni 9 di reclusione per associazione di tipo mafioso e sottoposto a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza; il secondo, pregiudicato per turbativa d'asta, turbata libertà degli incanti ed altro, è stato tratto in arresto nel corso della medesima operazione e condannato ad anni 5 di reclusione per associazione di tipo mafioso.

«*Omissis*» - Consigliere comunale di minoranza: pur non risultando nulla a suo carico, tuttavia si rappresenta che suo cognato (marito della sorella) «*Omissis*» è figlio di «*Omissis*» il quale, in data 12 febbraio 1996, è stato destinatario di avviso di garanzia per associazione mafiosa. Condannato in data 29 maggio 1998 dal tribunale di Palermo alla pena della reclusione di mesi dieci per favoreggiamento personale, in particolare per avere aiutato e favorito la latitanza di «*Omissis*» (presunta vittima di lupara bianca e già capomafia di Misilmeri), fornendogli, oltre che materiale assistenza, anche la disponibilità del suo telefono cellulare, nonché della sua casa di campagna, ove, tra l'altro, il «*Omissis*» aveva realizzato un sofisticato rifugio segreto. Il predetto «*Omissis*» è altresì cugino di «*Omissis*», ucciso a colpi d'arma da fuoco in data 19 agosto 2000, già arrestato il 17 luglio 1997, in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere n. «*Omissis*» e n. «*Omissis*» RG GIP (destinata anche al noto boss «*Omissis*», all'epoca latitante), emessa in data 14 luglio 1997 dal G.I.P. presso il tribunale di Palermo, per i delitti di cali all'art. 416 bis./1° c.p. per avere fatto parte dell'associazione mafiosa «Cosa nostra».

«*Omissis*» - Consigliere comunale di minoranza: nipote paterna di «*Omissis*», quest'ultimo cognato di «*Omissis*», pregiudicato, ucciso a Palermo nel 1962.

Il predetto consigliere risulta essere cugina di «*Omissis*», consigliere comunale nell'amministrazione sciolta per infiltrazioni mafiose nell'anno 1992, figlio di «*Omissis*», nonché nipote di «*Omissis*», ucciso nel corso della guerra di mafia di Misilmeri nel 1993.

«*Omissis*» - Consigliere circoscrizionale della frazione Portella di Mare: nipote di «*Omissis*», attualmente detenuto, tratto in arresto in data 16 dicembre 2008 nell'ambito dell'operazione «Perseo» per il delitto di cui all'art. 416-*bis* C.P., per avere fatto parte, in concorso e unitamente ad altre persone, tra le quali «*Omissis*», «*Omissis*», «*Omissis*», «*Omissis*», «*Omissis*», «*Omissis*», «*Omissis*», «*Omissis*», «*Omissis*», dell' associazione mafiosa «Cosa nostra». Più in particolare «*Omissis*» risulta avere assunto fino alla data del suo arresto, il ruolo di capo della «famiglia mafiosa» di Belmonte Mezzagno, riorganizzando l'organigramma associativo belmontese, suddividendo i compiti tra i vari sodali e presiedendo al controllo illecito delle attività economiche del territorio (comprese le cosiddette «messe a posto» e l'imposizione delle macchine da gioco agli esercizi pubblici). Con sentenza n. «*Omissis*» datata «*Omissis*» del G.U.P. del tribunale di Palermo lo ha condannato ad anni dodici di reclusione.

Apparato amministrativo del comune di Misilmeri.

«*Omissis*» - Responsabile dell'area «tributi» e segretario particolare del sindaco «*Omissis*» coniugato e convivente con «*Omissis*», sorella di «*Omissis*», coniugata con «*Omissis*» tratto in arresto il 17 marzo 1995 nell'ambito dell'operazione condotta dal Comando provinciale Carabinieri di Palermo, denominata «Venerdì nero», dopo un lungo periodo di latitanza negli Stati Uniti; successivamente veniva assolto per i fatti ascrittigli.

La predetta «*Omissis*» è anche prima cugina di «*Omissis*», attualmente libero, vissuto diversi anni negli Stati Uniti d'America, che ha partecipato attivamente alla vita politica di Villabate. Nel 2007 è stato tratto in arresto in quanto destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Palermo poiché indagato di associazione di tipo mafioso. Il «*Omissis*», infatti, era molto vicino a «*Omissis*», tratto in arresto nell'ambito dell'operazione «Grande mandamento» e successivamente condannato all'ergastolo (pena confermata in appello). Il collaboratore di giustizia «*Omissis*», ha inoltre affermato che il «*Omissis*» era l'unica persona della quale si fidava incondizionatamente l'amico «*Omissis*» (ucciso per mano mafiosa il 24 novembre 1994), figlio del capo mafia di Villabate «*Omissis*».

Elementi di continuità tra l'attuale amministrazione comunale di Misilmeri e le precedenti compagini politiche decadute a seguito dello scioglimento degli organi elettivi per infiltrazioni e condizionamenti mafiosi.

Scioglimento del consiglio comunale avvenuto con decreto del Presidente della Repubblica del 4 giugno 1992.

Il consiglio comunale di Misilmeri, rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990, era stato sciolto per infiltrazioni mafiose con decreto del Presidente della Repubblica datato 4 giugno 1992 per la durata di diciotto mesi.

Si rileva che l'attuale sindaco «*Omissis*», unitamente all'assessore «*Omissis*» ed al consigliere «*Omissis*», all'epoca ricoprivano la carica di consigliere di maggioranza.

Scioglimento del consiglio comunale avvenuto con decreto del Presidente della Repubblica datato 28 aprile 2003.

In seguito, il consiglio comunale di Misilmeri, rinnovato nelle consultazioni elettorali del 1998, venne sciolto per infiltrazioni mafiose con decreto del Presidente della Repubblica per la durata di diciotto mesi.

Anche in questo caso, si rileva che l'attuale vice presidente del consiglio comunale «*Omissis*» i consiglieri «*Omissis*» e «*Omissis*» all'epoca ricoprivano la carica di consiglieri comunali, unitamente al più volte citato «*Omissis*», tratto in arresto il 17 aprile 2012.

Conclusioni e proposte.

Ad avviso dello scrivente, come esplicitato, in premessa, l'attività svolta dall'autorità giudiziaria, già di per sé, l'esistenza di elementi, soggettivi ed oggettivi, sintomatici, con carattere di univocità, concretezza e rilevanza, del condizionamento mafioso del comune di Misilmeri.

In considerazione delle circostanze sopra riferite, si ritiene che il comune di Misilmeri, rinnovato nelle consultazioni amministrative del 2010, sia sottoposto a significative forme di infiltrazione da parte della criminalità organizzata, tali da compromettere la libera determinazione e l'imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, e pertanto si propone l'adozione del provvedimento di cui all'art. 143 del T.U.E.L., di scioglimento del consiglio comunale

Nel rassegnare quanto sopra all'attenzione, si resta in attesa di urgente riscontro.

12A08926

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 27 aprile 2012.

Elenco dei soggetti ammessi ai benefici del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, previsti dall'art. 14, comma 1, del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000. (Decreto n. 199/Ric.**).**

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", pubblicato nella *G.U.* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *G.U.* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, recente: "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori";

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 593 dell'8 agosto 2000, pubblicato sul supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001, recante: "Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297";

Visto, in particolare, l'art. 14, del citato decreto che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzione di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Visto, inoltre, il comma 2 e ss. del richiamato art. 14 che, nel disciplinare le modalità di selezione delle domande, nonché di erogazione dei contributi ammessi, rinvia a tali fini alle disposizioni del decreto interministeriale 22 luglio 1998, n. 275;

Visto l'art. 5 del predetto decreto interministeriale che, nello stabilire le modalità di concessione delle agevolazioni, dispone, al primo comma, che il MIUR, verificata la regolarità delle domande pervenute, formi gli elenchi delle domande-dichiarazioni pervenute e ritenute ammissibili, secondo l'ordine di priorità ivi specificato e nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili;

Vista la Circolare MIUR n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 27 ottobre 2005, che specifica le modalità di valutazione delle richieste di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 14 del D.M. n. 593;

Visto il decreto ministeriale n. 3247/Ric. del 6 dicembre 2005, che istituisce uno specifico Gruppo di Lavoro con il compito di assicurare il necessario supporto alle attività di competenza del Ministero per l'analisi della documentazione connessa alle agevolazioni di cui all'art. 14 del D.M. n. 593/2000;

Viste le disponibilità dei piani di ripartizione delle risorse del Fondo Agevolazione alla Ricerca relative agli anni 2007-2008, 2009 e 2010-2011;

Visto il decreto direttoriale n. 451/Ric. del 1 agosto 2011, con il quale è stato approvato un primo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Viste le risultanze dell'attività istruttoria effettuata dal Gruppo di Lavoro e completata nelle sedute dell'11 gennaio, 23 febbraio e 21 marzo 2012 relativa alla documentazione acquisita ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto interministeriale n. 275/98;

Vista la nota dell'Ufficio VI, prot.n. 2168 del 12 aprile 2012, con la quale si propone l'ammissione all'erogazione dell'agevolazione per i progetti valutati nelle suindicate date;

Ritenuta la necessità di procedere, per l'anno 2009 alla formazione dei previsti elenchi, secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute e comprendente tutti i soggetti beneficiari del contributo, nonché la misura del contributo stesso;

Accertata la disponibilità finanziaria, conseguente all'applicazione dei predetti decreti di individuazione dei soggetti beneficiari;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. I soggetti indicati nell'allegato elenco sono ammessi alle agevolazioni previste dall'art. 14, comma 1, del D.M. n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2009. Il predetto elenco è formato secondo le modalità indicate dal medesimo art. 14, comma 2 e forma parte integrante del presente decreto.

2. Le agevolazioni previste dall'art. 14, comma 1, complessivamente pari a € 1.211.084,68 di cui € 51.645,69 nella forma del contributo nella spesa ed € 1.159.438,99 nella forma del credito d'imposta, gravano sulle disponibilità del Fondo per le Agevolazioni alla ricerca di cui alle premesse, sezioni aree depresse.

Art. 2.

1. Il presente Decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e ne è data comunicazione agli interessati.

2. Fermo restando quanto disposto al successivo comma 3, l'elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni nella forma del credito di imposta, completi degli estremi identificativi e dei relativi importi, viene trasmesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. L'erogazione delle agevolazioni nella forma del contributo nella spesa, nonché l'autorizzazione alla fruizione delle agevolazioni nella forma del credito d'imposta, sono subordinate all'acquisizione di aggiornato certificato camerale completo di vigenza nonché, ove necessario, della certificazione antimafia.

Art. 3.

1. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo.

Roma, 27 aprile 2012

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 10, foglio n. 233

ALLEGATO

Elenco ai sensi dell'art.14 comma 1: PMI - Aree Depresse - Soggetti Beneficiari

DIM. / AREA OP.	DATA PRESENTAZIONE		DM	RAGIONE SOCIALE	AGEV. / N°	Cod.Fisc / P. IVA / COMUNE / PROVINCIA	Contributo Spesa	Credito d'imposta
PMI Depressa	15/09/2009	10:00:00.070 **11**	58116	CUPERSAFETY SAS	Assunzione 1	06597070728 CONVERSANO BA	**5.164,57**	**20.658,27**
PMI Depressa	15/09/2009	10:00:00.413 **36**	57278	TD NUOVE TECNOLOGIE S.P.A.	Contratto 1	05882001000 CAGLIARI CA		**206.582,76**
PMI Depressa	15/09/2009	10:00:00.710 **73**	58141	ENERGENIA S.A.S.	Assunzione 1	06507600721 CONVERSANO BA	**5.164,57**	**20.658,27**
PMI Depressa	15/09/2009	10:00:00.741 **82**	57806	GRAF S.P.A.	Contratto 2	02224770368 NONANTOLA MO		**185.208,00**
PMI Depressa	15/09/2009	10:00:00.913 **112**	57399	DATA POS S.R.L.	Contratto 1	05143180486 FIRENZE FI		**206.582,76**
PMI Depressa	15/09/2009	10:00:02.132 **146**	59166	CRB SOFTWARE DIVISION S.R.L.	Contratto 1	04237961216 CASALNUOVO DI NAPOLI NA		**120.000,00**
PMI Depressa	15/09/2009	10:00:02.210 **150**	58352	A.M.T.SERVICES SRL	Assunzione 1	04914210721 BARI BA	**5.164,57**	**20.658,27**
PMI Depressa	15/09/2009	10:00:02.226 **153**	58866	TECHNOAWARE	Assunzione 1	01385210990 GENOVA GE	**5.164,57**	**20.658,27**
PMI Depressa	15/09/2009	10:00:02.241 **156**	58952	PLEASANT SRL UNIPERSONALE	Assunzione 3	02431500715 FOGGIA FG	**15.493,70**	**61.974,82**
PMI Depressa	15/09/2009	10:00:02.382 **180**	57368	CONSORZIO PER IL CENTRO DI BIOMEDICINA MOLECOLARE SCRL	Assunzione 1	01063450322 TRIESTE TS	**5.164,57**	**20.658,27**
PMI Depressa	15/09/2009	10:00:02.648 **199**	57094	POWER CONTROL SYSTEMS S.P.A.	Contratto 1	04017400260 SAN VENDEMIANO TV		**206.582,76**
PMI Depressa	15/09/2009	10:00:02.695 **202**	56824	NEUROSCIENZE PHARMANESS SCARL	Borsa 1	02288240928 PULA CA		**27.900,00**
PMI Depressa	15/09/2009	10:00:03.023 **226**	58902	SIMAM SPA	Assunzione 2	01372130425 SENIGALLIA AN	**10.329,14**	**41.316,54**
						Totali (€)	**51.645,69**	**1.159.438,99**

12A08813

DECRETO 27 aprile 2012.

Elenco dei soggetti ammessi ai benefici del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, previsti dall'art. 14, comma 1, del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000. (Decreto n. 197/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, recente: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 593 dell'8 agosto 2000, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto, in particolare, l'art. 14, del citato decreto che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzione di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Visto, inoltre, il comma 2 e ss. del richiamato art. 14 che, nel disciplinare le modalità di selezione delle domande, nonché di erogazione dei contributi ammessi, rinvia a tali fini alle disposizioni del decreto interministeriale 22 luglio 1998, n. 275;

Visto l'art. 5 del predetto decreto interministeriale che, nello stabilire le modalità di concessione delle agevolazioni, dispone, al primo comma, che il MIUR, verificata la regolarità delle domande pervenute, formi gli elenchi delle domande-dichiarazioni pervenute e ritenute ammissibili, secondo l'ordine di priorità ivi specificato e nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili;

Vista la circolare MIUR n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 27 ottobre 2005, che specifica le modalità di valutazione delle richieste di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593;

Visto il decreto ministeriale n. 3247/Ric. del 6 dicembre 2005, che istituisce uno specifico gruppo di lavoro con il compito di assicurare il necessario supporto alle attività di competenza del Ministero per l'analisi della documentazione connessa alle agevolazioni di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2000;

Viste le disponibilità dei piani di ripartizione delle risorse del Fondo agevolazione alla ricerca relative agli anni 2007-2008, 2009 e 2010-2011;

Visto il decreto direttoriale n. 973/Ric. del 9 dicembre 2009, con il quale è stato approvato un primo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Visto il decreto direttoriale n. 151/Ric. del 24 marzo 2011, con il quale è stato approvato un secondo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Visto il decreto direttoriale n. 361/Ric. del 14 luglio 2010, con il quale è stato approvato un terzo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Viste le risultanze dell'attività istruttoria effettuata dal gruppo di lavoro e completata nelle sedute del 13 dicembre 2011, 11 gennaio e 23 febbraio 2012 relativa alla documentazione acquisita ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto interministeriale n. 275/1998;

Vista la nota dell'Ufficio VI, prot. n. 2166 del 12 aprile 2012, con la quale si propone l'ammissione all'erogazione dell'agevolazione per i progetti valutati nelle suindicate date;

Ritenuta la necessità di procedere, per l'anno 2007, alla formazione dei previsti elenchi, secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute e comprendente tutti i soggetti beneficiari del contributo, nonché la misura del contributo stesso;

Accertata la disponibilità finanziaria, conseguente all'applicazione dei predetti decreti di individuazione dei soggetti beneficiari;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. I soggetti indicati nell'allegato elenco sono ammessi alle agevolazioni previste dall'art. 14, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2007. Il predetto elenco è formato secondo le modalità indicate dal medesimo art. 14, comma 2 e forma parte integrante del presente decreto.

2. Le agevolazioni previste dall'art. 14, comma 1, complessivamente pari a € 1.454.911,24 di cui € 15.493,70 nella forma del contributo nella spesa ed € 1.439.417,54 nella forma del credito d'imposta, gravano sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca di cui alle premesse, sezioni aree depresse.

Art. 2.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e ne è data comunicazione agli interessati.

2. Fermo restando quanto disposto al successivo comma 3, l'elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni nella forma del credito di imposta, completi degli estremi identificativi e dei relativi importi, viene trasmesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. L'erogazione delle agevolazioni nella forma del contributo nella spesa, nonché l'autorizzazione alla fruizione delle agevolazioni nella forma del credito d'imposta, sono subordinate all'acquisizione di aggiornato certificato camerale completo di vigenza nonché, ove necessario, della certificazione antimafia.

Art. 3.

1. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo.

Roma, 27 aprile 2012

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 10, foglio n. 235

ALLEGATO

Elenco ai sensi dell'art.14 comma 1: PMI - Aree Depresse - Soggetti Beneficiari

DIM. AREA OP.	DATA PRESENTAZIONE		RAGIONE SOCIALE	AGEV. N°	Cod.Fisc / P. IVA COMUNE PROVINCIA	Contributo Spesa	Credito d'imposta
		DM					
PMI Depressa	05/05/2007 **250**	10:00:02.935 43505	EDIL METAL DI RACIOPPI NICOLA & C. SNC	Contratto 1	00338750565 VITERBO VT		**129.472,72**
PMI Depressa	05/05/2007 **255**	10:00:02.966 42786	PAOLINI S.P.A.	Contratto 1	01204110553 NARNI TR		**206.582,50**
PMI Depressa	05/05/2007 **262**	10:00:03.029 42357	ESSEMATICA SPA	Contratto 1	01872601008 ROMA RM		**138.087,50**
PMI Depressa	05/05/2007 **268**	10:00:03.138 41760	INGEL S.R.L.	Contratto 1	04061820728 CONVERSANO BA		**101.000,00**
PMI Depressa	05/05/2007 **307**	10:00:03.966 42758	CRB SOFTWARE DIVISION S.R.L.	Contratto 1	04237961216 CASALNUOVO DI NAPOLI NA		**204.650,00**
PMI Depressa	05/05/2007 **320**	10:00:04.138 41745	ENDURA S.P.A.	Contratto 1	02156320372 BOLOGNA BO		**70.500,00**
PMI Depressa	05/05/2007 **346**	10:00:04.357 42299	SPAZIO DONNA PSCARL	Assunzione 3	03123700712 FOGGIA FG	**15.493,70**	**61.974,82**
PMI Depressa	05/05/2007 **352**	10:00:04.419 40766	LUCANA SISTEMI	Contratto 1	00315930776 MATERA MT		**197.500,00**
PMI Depressa	05/05/2007 **368**	10:00:04.638 41150	LOGIMOT SOC.COOP	Contratto 1	03730580655 BATTIPAGLIA SA		**150.000,00**
PMI Depressa	05/05/2007 **377**	10:00:04.763 42615	SWING SRL	Contratto 1	07522161004 ROMA RM		**179.650,00**
					Totali (€)	**15.493,70**	**1.439.417,54**

12A08825

DECRETO 27 aprile 2012.

Elenco dei soggetti ammessi ai benefici del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, previsti dall'art. 14, comma 1, del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000. (Decreto n. 198/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 593 dell'8 agosto 2000, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto, in particolare, l'art. 14, del citato decreto che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzione di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Visto, inoltre, il comma 2 e ss. del richiamato art. 14 che, nel disciplinare le modalità di selezione delle domande, nonché di erogazione dei contributi ammessi, rinvia a tali fini alle disposizioni del decreto interministeriale 22 luglio 1998, n. 275;

Visto l'art. 5 del predetto decreto interministeriale che, nello stabilire le modalità di concessione delle agevolazioni, dispone, al primo comma, che il MIUR, verificata la regolarità delle domande pervenute, formi gli elenchi delle domande-dichiarazioni pervenute e ritenute ammissibili, secondo l'ordine di priorità ivi specificato e nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili;

Vista la circolare MIUR n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 27 ottobre 2005, che specifica le modalità di valutazione delle richieste di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593;

Visto il decreto ministeriale n. 3247/Ric. del 6 dicembre 2005, che istituisce uno specifico gruppo di lavoro con il compito di assicurare il necessario supporto alle attività di competenza del Ministero per l'analisi della documentazione connessa alle agevolazioni di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2000;

Viste le disponibilità dei piani di ripartizione delle risorse del Fondo agevolazione alla ricerca relative agli anni 2007-2008, 2009 e 2010-2011;

Visto il decreto direttoriale n. 974/Ric. del 9 dicembre 2009, con il quale è stato approvato un primo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Visto il decreto direttoriale n. 9/Ric. del 5 gennaio 2011, con il quale è stato approvato un secondo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Viste le risultanze dell'attività istruttoria effettuata dal gruppo di lavoro e completata nelle sedute dell'11 gennaio, 23 febbraio e 21 marzo 2012 relativa alla documentazione acquisita ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto interministeriale n. 275/1998;

Vista la nota dell'ufficio VI, prot. n. 2167 del 12 aprile 2012, con la quale si propone l'ammissione all'erogazione dell'agevolazione per i progetti valutati nelle suindicate date;

Ritenuta la necessità di procedere, per l'anno 2008, alla formazione dei previsti elenchi, secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute e comprendente tutti i soggetti beneficiari del contributo, nonché la misura del contributo stesso;

Accertata la disponibilità finanziaria, conseguente all'applicazione dei predetti decreti di individuazione dei soggetti beneficiari;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. I soggetti indicati nell'allegato elenco sono ammessi alle agevolazioni previste dall'art. 14, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2008. Il predetto elenco è formato secondo le modalità indicate dal medesimo art. 14, comma 2 e forma parte integrante del presente decreto.

2. Le agevolazioni previste dall'art. 14, comma 1, complessivamente pari a € 1.126.141,02 di cui € 15.493,70 nella forma del contributo nella spesa ed € 1.110.647,32 nella forma del credito d'imposta, gravano sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca di cui alle premesse, sezioni aree depresse.

Art. 2.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e ne è data comunicazione agli interessati.

2. Fermo restando quanto disposto al successivo comma 3, l'elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni nella forma del credito di imposta, completi degli estremi identificativi e dei relativi importi, viene trasmesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. L'erogazione delle agevolazioni nella forma del contributo nella spesa, nonché l'autorizzazione alla fruizione delle agevolazioni nella forma del credito d'imposta, sono subordinate all'acquisizione di aggiornato certificato camerale completo di vigenza nonché, ove necessario, della certificazione antimafia.

Art. 3.

1. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo.

Roma, 27 aprile 2012

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 10, foglio n. 234

ALLEGATO

Elenco ai sensi dell'art.14 comma 1: PMI - Aree Depresse - Soggetti Beneficiari

DIM. AREA OP.	DATA PRESENTAZIONE DM			RAGIONE SOCIALE	AGEV. N°	Cod.Fisc / P. IVA COMUNE PROVINCIA	Contributo Spesa	Credito d'imposta
PMI Depressa	15/09/2008 **15**	10:00:00.356 49503		FIT CONSULTING S.R.L.	Contratto 1	05350441001 ROMA RM		**150.000,00**
PMI Depressa	15/09/2008 **22**	10:00:00.387 50139		EIDON-KAIRES SRL	Contratto 1	01866610304 UDINE UD		**206.000,00**
PMI Depressa	15/09/2008 **23**	10:00:00.450 50789		ALLIANCE BROKER SPA INSURANCE E TECNOLOGY	Contratto 1	08122401006 ROMA RM		**90.000,00**
PMI Depressa	15/09/2008 **36**	10:00:00.512 51856		SIPA S.R.L.	Contratto 1	11506971008 ROMA RM		**100.000,00**
PMI Depressa	15/09/2008 **79**	10:00:00.762 50583		ZENNARO COSTRUZIONI ELETTRICHE S.R.L.	Contratto 1	02483760274 VENEZIA VE		**152.090,00**
PMI Depressa	15/09/2008 **84**	10:00:00.778 49258		SIC S.R.L.	Contratto 1	03074850235 COLOGNA VENETA VR		**154.082,50**
PMI Depressa	15/09/2008 **93**	10:00:00.841 49972		LIBRA S.R.L.	Contratto 1	02587920543 CONVERSANO BA		**196.500,00**
PMI Depressa	15/09/2008 **143**	10:00:01.122 50125		TEKNA AUTOMAZIONE E CONTROLLO SRL	Assunzione 3	02019510714 FOGGIA FG	**15.493,70**	**61.974,82**
						Totali (€)	**15.493,70**	**1.110.647,32**

12A08826

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 26 luglio 2012.

Adozione di provvedimenti in materia di cateteri e dispositivi di nutrizione enterale monouso e loro connettori.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la direttiva 93/42/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 concernente i dispositivi medici che ha come campo di applicazione i dispositivi medici e i relativi accessori;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 «Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici»;

Vista la direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007 che modifica la direttiva 90/385/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i dispositivi medici e la direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 37 «Attuazione della direttiva 2007/47/CE che modifica le direttive 90/385/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, 93/42/CEE concernente i dispositivi medici e 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi»;

Considerato che i cateteri e dispositivi di nutrizione enterale monouso e loro connettori sono dispositivi medici e, come tali, sono disciplinati sul territorio dell'Unione europea dalla direttiva 93/42/CEE, recepita in Italia dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e successive modifiche e integrazioni;

Considerato che nel settore dei dispositivi medici, come in altri settori del commercio, ove vige il principio di «nuovo approccio» previsto dalla normativa europea, la commercializzazione è libera in quanto non è soggetta ad alcuna autorizzazione preventiva da parte dell'Autorità competente;

Vista la norma tecnica UNI EN 1615:2001 in materia di «Cateteri e dispositivi di nutrizione enterale monouso e loro connettori – Progettazione e prove» che specifica i requisiti per la progettazione e le prove dei cateteri e dei dispositivi sopra menzionati;

Considerato che dalle verifiche ispettive effettuate dalla direzione generale della programmazione sanitaria è emerso che l'utilizzo di tali dispositivi, in particolari condizioni di criticità, ha determinato eventi gravi e dannosi;

Rilevato che nella banca dati della direzione generale dei dispositivi medici, del Servizio farmaceutico, della sicurezza e delle cure, relativa agli incidenti verificatisi con dispositivi medici non risultano documentati ulteriori ed analoghi incidenti;

Considerata l'urgenza di fornire alle Regioni e alle strutture sanitarie pubbliche e private o comunque autorizzate, raccomandazioni finalizzate ad impedire il verificarsi di incidenti provocati dalla possibilità di confondere le linee di somministrazione per nutrizione enterale con le linee di infusione parenterale nell'alimentazione pediatrica, neonatale e dell'adulto

Ordina:

Art. 1.

1. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e le strutture sanitarie pubbliche e private o comunque autorizzate verificano la conformità dei dispositivi medici monouso marcati CE per nutrizione enterale quali, linee di prolungamento, sonde per alimentazione e raccordi già in dotazione, alla norma tecnica UNI EN 1615:2001.

Art. 2.

1. Al fine di evitare il verificarsi di incidenti durante i trattamenti di infusione parenterale nell'alimentazione pediatrica, neonatale e dell'adulto, è raccomandato l'utilizzo da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private o comunque autorizzate, di dispositivi medici monouso marcati CE per nutrizione enterale, quali: linee di prolungamento, sonde per alimentazione e raccordi conformi alla norma tecnica UNI EN 1615:2001.

2. Le strutture sanitarie pubbliche e private o comunque autorizzate assicurano l'uso con estrema cautela dei dispositivi medici monouso marcati CE per nutrizione enterale, quali: linee di prolungamento, sonde per alimentazione e raccordi non conformi alla norma tecnica UNI EN 1615:2001.

3. Il personale sanitario che utilizza tali dispositivi medici deve porre in essere procedure e prassi di impiego, di verifiche e controllo, atte ad assicurare il raggiungimento dei medesimi requisiti di sicurezza previsti per l'utilizzo di dispositivi medici monouso marcati CE per nutrizione enterale, quali: linee di prolungamento, sonde per alimentazione e raccordi di cui all'art. 1.

4. Il personale sanitario dovrà comunque attenersi alle norme di buona prassi ed ai protocolli clinico-gestionali scientificamente riconosciuti al fine di escludere la possibilità di confondere le linee di somministrazione per nutrizione enterale con le linee di infusione parenterale nell'alimentazione pediatrica, neonatale e dell'adulto.

Art. 3.

1. Al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute è affidata la verifica della piena attuazione di quanto disposto dalla presente ordinanza.

Art. 4.

1. La presente ordinanza ha efficacia a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per 6 mesi e comunque sino all'adozione di specifiche raccomandazioni del Ministero della salute atte a garantire ulteriormente la massima sicurezza dei pazienti.

La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2012

Il Ministro della salute: BALDUZZI

Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 11, foglio n. 132

12A09032

DECRETO 27 luglio 2012.

Indicazioni per le etichette relative all'acqua minerale «Fonte delle Alpi», in Bagnolo Piemonte.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 6 giugno 2012 con la quale la Società Pontevecchio s.r.l. con sede in Luserna San Giovanni (Cuneo), Via Ponte di Pietra 3, ha chiesto di poter riportare sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Fonte delle Alpi» che sgorga in comune di Bagnolo Piemonte (Cuneo), oltre alle dicitura già autorizzata, anche l'indicazione concernente la preparazione degli alimenti dei lattanti;

Esaminata la documentazione prodotta dalla società;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011. n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992. n. 542. come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto interministeriale Salute - Attività Produttive 11 settembre 2003;

Visto il decreto dirigenziale 22 settembre 1993, n. 2848, con il quale è stata riconosciuta l'acqua minerale naturale Fonte delle Alpi con la denominazione «Seccarezze» ed è stata autorizzata per le etichette la dicitura «Può avere effetti diuretici»;

Visto il decreto dirigenziale 12 dicembre 2007. n. 3815, con il quale la denominazione dell'acqua minerale naturale «Seccarezze» è stata variata in «Fonte delle Alpi»;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio Superiore di Sanità espresso nella seduta del 18 luglio 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) Sulle etichette dell'acqua minerale naturale «Fonte delle Alpi» che sgorga in comune di Bagnolo Piemonte (Cuneo), condizionata senza l'aggiunta di anidride carbonica, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, può essere riportata, oltre alla dicitura già autorizzata, anche la seguente: «L'allattamento al seno è da preferire, nei casi ove ciò non sia possibile, questa acqua minerale può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia agli organi regionali competenti per territorio.

Roma, 27 luglio 2012

Il direttore generale: RUOCCO

12A08816

DECRETO 27 luglio 2012.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Col di Sasso», in Scarlino, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 7 giugno 2012 con la quale la società Col di Sasso Acque S.r.l., con sede in Corciano (Perugia), Via Nervi 6, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Col di Sasso», sgorgante dall'omonima sorgente nell'ambito del permesso di ricerca denominato «Col di Sasso 2» sito nel territorio del comune di Scarlino (Grosseto), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione prodotta;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto interministeriale Salute - Attività produttive 11 settembre 2003;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio Superiore di Sanità espresso nella seduta del 18 luglio 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, l'acqua denominata «Col di Sasso», sgorgante dall'omonima sorgente nell'ambito del permesso di ricerca denominato «Col di Sasso 2» sito nel territorio del comune di Scarlino (Grosseto).

2) Ai sensi dell'art. 1 del decreto interministeriale Salute - Attività produttive 11 settembre 2003. sulle etichette, in prossimità immediata della denominazione dell'acqua minerale naturale, in caratteri nettamente visibili, deve essere riportata la seguente dicitura: «Contiene più di 1,5 mg/L di fluoro: non ne è opportuno il consumo regolare da parte dei lattanti e dei bambini di età inferiore a sette anni».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla società titolare ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 176/2011.

Roma, 27 luglio 2012

Il direttore generale: RUOCCO

12A08817

DECRETO 27 luglio 2012.

Indicazioni per le etichette relative all'acqua minerale «Motette», in Scheggia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 10 maggio 2012 con la quale la Società Motette s.r.l. con sede in Scheggia (Perugia), Località Molino delle Ogne, ha chiesto di poter riportare sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Motette» che sgorga in comune di Scheggia (Perugia), oltre alle diciture già autorizzate, anche l'indicazione concernente la preparazione degli alimenti dei lattanti;

Esaminata la documentazione prodotta dalla società;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto interministeriale Salute - Attività produttive 11 settembre 2003;

Visto il decreto dirigenziale 19 marzo 1999, n. 3138-082. con il quale è stato confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale Motette e, per le etichette sono state autorizzate le seguenti diciture: «Può avere effetti diuretici e favorire l'eliminazione urinaria dell'acido urico»;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio Superiore di Sanità espresso nella seduta del 18 luglio 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) Sulle etichette dell'acqua minerale naturale «Motette» che sgorga in comune di Scheggia (Perugia), condizionata senza l'aggiunta di anidride carbonica. ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, può essere riportata, oltre alle diciture già autorizzate, anche la seguente: «L'allattamento al seno è da preferire, nei casi ove ciò non sia possibile, questa acqua minerale può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia agli organi regionali competenti per territorio.

Roma, 27 luglio 2012

Il direttore generale: RUOCCO

12A08818

DECRETO 27 luglio 2012.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Gardafrizz», in Costermano, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 4 luglio 2011, integrata con note del 6 settembre 2011 e 22 dicembre 2011, con la quale il sig. Sabaini Giordano, con domicilio in comune di Garda (Verona), Via G. Leopardi 1, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Gardafrizz» sgorgante dall'omonima sorgente nell'ambito del permesso di ricerca denominato «Gardafrizz» sito nel territorio del comune di Costermano (Verona), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione prodotta e l'ulteriore documentazione trasmessa con nota del 13 aprile 2012;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003:

Visto il decreto interministeriale Salute - Attività produttive 11 settembre 2003;

Visti i pareri della III Sezione del Consiglio Superiore di Sanità espressi nelle sedute del 21 febbraio 2012 e del 18 luglio 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176. l'acqua denominata «Gardafrizz», sgorgante dall'omonima sorgente nell'ambito del permesso di ricerca denominato «Gardafrizz» sito nel territorio del comune di Costermano (Verona).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla società titolare ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 176/2011.

Roma, 27 luglio 2012

Il direttore generale: RUOCCO

12A08819

DECRETO 27 luglio 2012.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Valcocca», in Roccaforte Mondovì, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 15 giugno 2012 con la quale la Società Acque Minerali s.r.l., con sede in Roccaforte Mondovì (Cuneo), Via delle Terme 62, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale da denominarsi «Valcocca» che sgorga dall'omonima sorgente sita nell'ambito del permesso di ricerca «Sorgente Valcocca» in comune di Roccaforte Mondovì (Cuneo), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto interministeriale Salute - Attività produttive 11 settembre 2003;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio Superiore di Sanità espresso nella seduta del 18 luglio 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, l'acqua denominata «Valcocca» che sgorga dall'omonima sorgente sita nell'ambito del permesso di ricerca «Sorgente Valcocca» in comune di Roccaforte Mondovì (Cuneo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla società titolare ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 176/2011.

Roma, 27 luglio 2012

Il direttore generale: RUOCCO

12A08820

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

PROVVEDIMENTO 13 luglio 2012.

Iscrizione della denominazione «Nostrano Valtrompia» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con Regolamento (UE) n. 629 della Commissione del 6 luglio 2012, la denominazione «Nostrano Valtrompia» riferita alle categorie formaggi, è iscritta quale Denominazione di origine protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 7, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della Denominazione di origine protetta «Nostrano Valtrompia», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale:

Provvede

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della Denominazione di origine protetta «Nostrano Valtrompia», registrata in sede comunitaria con Regolamento (UE) n. 629 del 6 luglio 2012.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Nostrano Valtrompia», possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «Denominazione di origine protetta» solo sulle produzioni conformi al Regolamento (CE) n. 510/2006 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 13 luglio 2012

Il direttore generale: SANNA

ALLEGATO

Disciplinare di Produzione
della Denominazione di Origine Protetta
«Nostrano Valtrompia»

ART.1

Denominazione

La Denominazione di Origine Protetta (DOP) "Nostrano Valtrompia" è riservata esclusivamente al formaggio che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

ART.2

Caratteristiche del prodotto

Il "Nostrano Valtrompia" D.O.P. è un formaggio semigrasso a pasta extra dura, prodotto tutto l'anno, a partire da latte crudo e con l'aggiunta di zafferano.
Le caratteristiche del prodotto al momento dell'immissione al consumo, sono le seguenti:
- forma cilindrica con scalzo quasi diritto: il diametro è compreso tra 30 e 45 cm e l'altezza dello scalzo varia da 8 a 12 cm;
- il peso della forma può variare da 8 a 18 kg;
- la crosta è dura e presenta colorazioni variabili dal giallo bruno al rossastro;
- la pasta si presenta dura, tuttavia non eccessivamente granulosa, e può presentare occhiatura di dimensione medio - fine uniformemente distribuita;
- la pasta ha gusto e aroma pieni ed intensi, senza percezione di note acide a maturazione minima e quando molto stagionata anche con note di pungente appena accennate;
- il colore della pasta è giallo paglierino con tendenza al giallo verde;
- il contenuto di grasso, riferito al formaggio tal quale, è compreso tra 18 e 28%;
- il contenuto di grasso, espresso sulla sostanza secca, è compreso tra 27,5 e 42%;
il contenuto massimo di umidità è pari al 36% del tal quale;
la durata minima della stagionatura è di 12 mesi.

ART. 3

Zona di produzione

La zona di produzione e di stagionatura del formaggio “Nostrano Valtrompia” D.O.P. appartiene ai comuni della Provincia di Brescia ricadenti nella Valle Trompia quali Bovegno, Bovezzo, Brione, Caino, Collio, Concesio, Irma, Gardone Val Trompia, Lodrino, Lumezzane, Marcheno, Marmentino, Nave, Pezzaze, Polaveno, Sarezzo, Tavernole sul Mella, Villa Carcina, nonché la zona montana del comune di Gussago (BS) comprendente le frazioni Quarone e Civine.
La zona di produzione è definita in base sia alle caratteristiche fisiche del territorio che all’omogeneità dell’utilizzo delle pratiche tradizionali, così come esposto nell’art. 6.

ART. 4

Prova dell’origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorato documentando per ognuno gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l’iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, degli allevatori, dei produttori e degli stagionatori nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto.
Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

ART. 5

Metodo di ottenimento

5.1 Materia Prima

Il latte proviene dalla zona di produzione ed è ottenuto da vacche di razza bruna iscritte al libro genealogico, per almeno il 90% del totale. Il restante 10% può derivare da soggetti di altre razze o meticci.
La razione alimentare del bestiame, è costituita da erba e/o fieno di prato polifita in percentuale almeno pari al 75% della sostanza secca totale; concentrati di cereali e leguminose, sottoprodotti della lavorazione dei medesimi, sale pastorizio e complessi minerali e vitaminici quali integratori , non superano il 25% della sostanza secca della razione.
I capi devono essere alimentati con erba e/o fieno di prato polifita contenenti essenze prative spontanee, provenienti dal territorio identificato all’art. 3, sufficiente a garantirne l’alimentazione per almeno il 50% del fabbisogno giornaliero della razione totale, espressa in sostanza secca.
Durante il periodo compreso tra giugno e settembre viene praticato l’alpeggio o il pascolo per non meno di 60 giorni, compatibilmente con le condizioni meteorologiche.
Non è consentita l’alimentazione delle bovine con insilato di mais.

5.2 Preparazione

Per la produzione del formaggio si utilizza il latte derivante al massimo da quattro munte consecutive.

Il latte crudo è trasferito in bacinelle tonde o rettangolari costruite in acciaio o alluminio, ove sosta, al fine di consentire l'affioramento spontaneo della panna, per periodi variabili da 10 a 48 ore, dal momento in cui la prima munta è stata colata in bacinella.
Il latte dell'ultima munta può essere utilizzato intero.
Dopo la scrematura parziale, il latte è immesso crudo nella caldaia di coagulazione. La caldaia è in rame.
Il riscaldamento del latte alla temperatura di coagulazione, compresa tra 36 e 40 gradi Celsius, è realizzato mediante fuoco diretto di legna o con bruciatori a gas e vapore indiretto come fonte energetica.
E' consentita l'aggiunta, fino ad un massimo del 2% del latte in caldaia, di sieroinnesto naturale ottenuto per incubazione a temperatura spontaneamente decrescente di un'aliquota di siero cotto di fine caseificazione, proveniente al massimo dalle lavorazioni dei tre giorni precedenti.
La coagulazione del latte avviene, per aggiunta di caglio di vitello o di vitellone (minimo 70% chimosina con titolo minimo di 1:10.000), in tempi variabili da 30 a 60 minuti a temperature comprese tra 35 e 40°C. Dopo la rottura fine del coagulo con spino, fino ad ottenere granuli di cagliata dalle dimensioni di un chicco di riso, la cagliata è mantenuta in agitazione con la *rotella*, tradizionale attrezzo di legno formato da un disco di legno montato su un lungo manico, ed è quindi cotta a temperature comprese tra 47 e 52°C.
Al latte in caldaia o alla miscela di siero e cagliata prima della cottura è aggiunto zafferano in quantità comprese tra 0,05-0,2 g /100 kg di latte.
La cagliata cotta, dopo giacenza sul fondo della caldaia per tempi compresi tra 15 e 60 min, viene estratta con telo o con la *mastella*, tradizionale recipiente di legno di forma cilindrica, ove permane fino al suo trasferimento in fascera.
Sulla stessa fascera è impressa, in rilievo, la scritta "Nostrano Valtrompia" ripetuta più volte, oltre al contrassegno identificativo composto dal numero di matricola dell'azienda produttrice e dal lotto di produzione rappresentato da un numero progressivo da 1 a 366/anno.
La cagliata in fascera è quindi ricoperta con teli e rimane sullo *spersore*, tradizionale tavolo rettangolare inclinato, fino a completamento dello sgrondo del siero e comunque per non più di 24 ore a decorrere dal momento dell'estrazione della cagliata.

5.3 Salatura

La salatura del formaggio avviene per aspersione manuale ripetuta di sale secco sulle facce e sullo scalzo e la durata della salatura è variabile da 5 a 20 giorni in funzione delle dimensioni della forma.

5.4 Stagionatura

Durante la stagionatura, con intervalli di 3 - 10 giorni, viene effettuato il rivoltamento sulla faccia delle forme.
Inoltre, a partire dal terzo mese e fino al termine della stagionatura, la cura periodica delle forme prevede, ogni 7 – 20 giorni, la raspatura e successiva oliatura della crosta con olio di lino.
La durata minima della stagionatura è di 12 mesi dal momento in cui la forma è posta nella fascera.
Al termine della durata minima di stagionatura sullo scalzo viene impresso a fuoco, il logo identificativo di cui all'art. 8.

ART. 6

Legami con l'ambiente

La struttura irregolare e accidentata del territorio ha portato sia alla forzata parcellizzazione dell'attività produttiva che alla disincentivazione della trasformazione industriale del latte,

consolidando nel tempo organizzazioni aziendali che vedono quale fulcro del sistema, la piccola azienda zootecnica di autotrasformazione del proprio latte. Infatti, il complesso sistema orografico, che vede alpeggi situati a oltre 1.800 metri s.l.m. e le difficoltà di ordine viabilistico dell'area di produzione, condizionano da sempre la modalità di raccolta e trasformazione del latte, che avvengono tutt'ora in secchi/bidoni e bacinelle nelle aziende di autotrasformazione. La somma dei fattori legati alla particolarità della zona geografica e alle tecniche di lavorazione tradizioni determinano la specificità del latte e contribuiscono quindi alle caratteristiche del "Nostrano Valtrompia". Nello specifico, l'affioramento spontaneo della crema di latte permette una sensibile riduzione del contenuto in grasso del latte destinato alla caseificazione e nello stesso tempo contribuisce a che nel latte si sviluppi una microflora autoctona importante per i processi di stagionatura e per le caratteristiche gustative del formaggio. L'azione combinata della microflora autoctona presente nel latte crudo di caldaia permette la corretta acidificazione della cagliata e nel corso della stagionatura contribuisce a produrre un'importante quantità di peptidi ed aminoacidi liberi che caratterizzano le proprietà di gusto e sapore rendendo il formaggio privo di note acide al gusto.
Durante il periodo di maturazione del formaggio "Nostrano Valtrompia" D.O.P., i produttori mantengono la pratica tradizionale di oliatura della forma per evitare che il raggiungimento precoce del valore di umidità massimo (36%) influenzi negativamente le attività enzimatiche, modificando negativamente le caratteristiche di gusto intenso.
Inoltre, la pratica consolidata dell'aggiunta di zafferano nel latte o alla miscela di siero e cagliata permette di migliorare l'aspetto della pasta del formaggio che altrimenti per fattori legati alla scrematura parziale del latte e all'alimentazione delle bovine assumerebbe un eccesso di tonalità verde.
In Valle Trompia, è prevalente la figura dell'allevatore del bestiame che è anche casaro e stagionatore. Si riunisce quindi in una sola figura gran parte della filiera. In questo contesto interviene l'uso di tecniche comuni che si tramandano da padre in figlio. L'addizione di zafferano, l'uso di caldaie di rame e di attrezzi spesso prodotti dagli stessi casari, quali lo spino, la rotella e la spannarola, e la cura nelle operazioni di oliatura delle forme ad opera dei produttori con olio di lino durante la stagionatura sono l'evidenza del mantenimento dell'antico metodo di lavorazione del latte che permette di ottenere il "Nostrano Valtrompia", formaggio espressione della cultura umana e agricola del territorio di produzione.

Art. 7

Organismo di controllo

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 e 11 del Reg. (CE) n.510/06. Tale struttura è un Organismo di Controllo autorizzato: Csqa Certificazioni srl, Via San Gaetano n.74, 30016 Thiene (VI) - Tel. 0445 313011 - Fax +39 0445 313070.

ART. 8

Etichettatura

Il formaggio "Nostrano Valtrompia" D.O.P. è commercializzato in forma intera e/o porzionata ed è immesso al consumo munito di logo identificativo, comprensivo della scritta "Nostrano Valtrompia" ripetuta più volte e dal numero di matricola, impressi sullo scalzo in fascera, oltre che eventualmente da un disco di carta, da apporre su una delle facce, sul quale è riportato il logo identificativo comprensivo della scritta "Nostrano Valtrompia" D.O.P. affiancato dal logo comunitario come previsto nel Reg. (CE) n.1898/2006. Il logo identificativo dovrà avere preponderanza su ogni altro simbolo o indicazione presente in confezione.

La porzionatura del formaggio venduto preconfezionato può avvenire in spicchi di peso variabile, comunque tali da comprendere una parte dello scalzo che testimoni l'origine del formaggio. Su ogni pezzo o confezione, o sull'etichetta posta sui medesimi, viene riportato, oltre agli elementi previsti dalla normativa vigente, il logo identificativo comprensivo della scritta "Nostrano Valtrompia" affiancato dal logo comunitario come previsto nel Reg. CE 1898/2006.
Le porzioni potranno essere preconfezionate sia sotto vuoto che in atmosfera modificata.
Il logo identificante il formaggio "Nostrano Valtrompia" è costituito da due linee curve costituenti un semiellisse di altezza pari ad un terzo della larghezza, troncato al centro dalle diciture "NOSTRANO" sulla linea del diametro e "VALTROMPIA" sul settore inferiore in caratteri "Vag Rounded Black".
All'interno del semiellisse compaiono le lettere NVT in forma maiuscola corsiva e intersecantisi fra di loro con lo sbaffo destro della T leggermente traslato.
Il logo così descritto dovrà avere prevalenza su ogni altro simbolo o indicazione presente in confezione.
Utilizzo in sovraimpressione sullo scalzo del formaggio:

Utilizzo in grafica:
in B/N
Tutto il logo è stampato in NERO al 100%, tranne lo sbaffo della T che è NERO al 50%.
a colori
Tutto il logo è stampato in VERDE (70% cyan - 20% magenta - 100% Yellow) o Pantone 370, tranne lo sbaffo della T che è GIALLO (20% magenta - 100% Yellow) o Pantone 129.

12A08933

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 luglio 2012.

Emissione, nell'anno 2012, di un francobollo ordinario appartenente alla serie telematica «Le istituzioni» dedicato alla Corte dei conti, nel 150° anniversario della istituzione, nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008), recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto 16 maggio 1995, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1996, di alcune serie di francobolli da realizzare nel corso di più anni, fra le quali quella avente come tematica «Le istituzioni»;

Visto il decreto interministeriale del 24 ottobre 2011, (*Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 16 novembre 2011) con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 2012 di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2012, un francobollo dedicato alla Corte dei conti, nel 150° anniversario della istituzione;

Visto il parere della commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 7 giugno 2012;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 34202 del 12 luglio 2012;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2012, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Le istituzioni» dedicato alla Corte dei conti, nel 150° anniversario della istituzione, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in calcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta: mm 40 x 24; formato stampa: mm 36 x 20; formato tracciatura: mm 48 x 31; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colore: monocromia; bozzettista e incisore: Antonio Ciaburro; tiratura: due milioni e seicentomila esemplari. Foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 30,00».

La vignetta raffigura la sede della Corte dei conti in Roma, vista dal cortile interno, dove è collocata la statua di Camillo Benso conte di Cavour, opera realizzata da Antonio Rossetti nel 1880. Completano il francobollo la leggenda «CORTE DEI CONTI», le date «1862-2012», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,60».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2012

Il direttore generale ad interim
per la regolamentazione del settore postale
del Dipartimento per le comunicazioni
del Ministero dello sviluppo economico
TROISI

Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze
PROSPERI

12A08823

DECRETO 23 luglio 2012.

Emissione, nell'anno 2012, di un francobollo celebrativo del quotidiano «Roma», nel 150° anniversario della prima pubblicazione, nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO
DELLA DIREZIONE VI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (nonne generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di "Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante "Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero";

Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico";

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante

"Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante "Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante "Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 gennaio 2012 con il quale è stata autorizzata l'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2012;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in corso di perfezionamento con il quale viene autorizzata l'emissione integrativa, per l'anno 2012, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 28 giugno 2012;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 34221 del 12 luglio 2012;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2012, un francobollo celebrativo del quotidiano «Roma», nel 150° anniversario della prima pubblicazione, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta e formato stampa: mm 40 x 30; formato tracciatura: mm 46 x 37; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: sei; bozzettista: Maria Carmela Perrini; tiratura: due milioni e cinquecentosessantacinquemila esemplari. Foglio: quarantacinque esemplari, valore «€ 27,00».

La vignetta riproduce, in primo piano a sinistra, il dipinto «Garibaldi sbarca a Marsala» opera di Girolamo Induno e a destra la prima storica pagina del quotidiano «Roma» del 22 agosto 1862. Completano il francobollo la leggenda «150° ANNIVERSARIO DEL QUOTIDIANO ROMA», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,60».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2012

Il direttore generale ad interim
per la regolamentazione del settore postale
del Dipartimento per le comunicazioni
del Ministero dello sviluppo economico
TROISI

Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze
PROSPERI

12A08824

DECRETO 2 agosto 2012.

Decadenza dai benefici per gruppi di imprese agevolate con la legge n. 488/1992.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992;

Visto l'art. 8-*bis*, della legge 3 agosto 2007, n. 127 recante disposizioni in materia di concessione di incentivi alle imprese e di crisi d'impresa;

Visti i regolamenti adottati con il decreto ministeriale n. 527 del 20 ottobre 1995 e successive modifiche ed integrazioni, il decreto ministeriale del 1° febbraio 2006 ed il decreto ministeriale 3 dicembre 2008, nonché le relative circolari applicative;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, ed in particolare l'art. 29 comma 2 che, al fine di conseguire la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni di cui all'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, stabilisce che, qualora alla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo non sia stata avanzata dalle imprese destinatarie delle agevolazioni alcuna richiesta di erogazione per stato di avanzamento della realizzazione del programma, il Ministero dello sviluppo economico accerta, con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la decadenza dai benefici per un insieme di imprese interessate;

Considerato che, da parte delle imprese di cui all'allegato elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non sono state richieste, per il tramite delle relative banche concessionarie, erogazioni a titolo di stato di avanzamento;

Considerato che sussistono, pertanto, le condizioni per procedere alla revoca delle agevolazioni, concesse in via provvisoria con i provvedimenti rispettivamente indicati nel succitato elenco;

Dato atto che, in applicazione della suddetta previsione legislativa, non si procederà alla notifica del presente provvedimento alle singole imprese, ma che la pubblicità sarà assicurata dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Atteso che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2012, è stato conferito l'incarico di direttore generale per incentivazione delle attività imprenditoriali del Dipartimento sviluppo e coesione economica;

Decreta:

Art. 1.

Revoca

1. Per le motivazioni riportate in premessa, sono revocate le agevolazioni concesse in via provvisoria, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, alle imprese indicate nell'allegato elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2.

Incameramento della cauzione

1. Ove ne ricorrano le condizioni, ed ove la banca concessionaria non abbia ancora provveduto, è disposto l'incameramento della cauzione di cui all'art. 5 comma 4-*bis* del decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Versamento in contabilità fuori bilancio

1. L'importo di euro 63.276.130,00 disimpegnato in esito al presente provvedimento ritorna nella disponibilità della contabilità fuori bilancio n. 1726 «Intervento aree depresse».

Art. 4.

Clausola di ricorribilità

1. Avverso il presente provvedimento, per lesione di pretesi interessi legittimi, sarà possibile esperire ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni, dalla data dell'avvenuta pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. L'autorità giurisdizionale ordinaria è, invece, competente per lesione di diritti soggettivi.

Roma, 2 agosto 2012

Il direttore generale: SAPPINO

ALLEGATO

N°	Progetto	Serie	Ditta	CODICE FISCALE	BANCA	DM di concessione provvisorio n.	Contributo provvisorio	DM di modifica n.	Contributo attuale	Contabilita'	CUP
1	371	13	S.I.G.M.A. SRL (GIA' SOGEMA)	02681020836	BANCA DEL MEZZOGIORNO -MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A.	n. 135576 del 20/12/2004	175.198,00		175.198,00	Speciale	B73I02000000005
2	866	13	P,V,S, PIANETA LUCE DI VICIGLIONE VINCENZO E C. S.N.C.	05821050639	BANCA ITALEASE S.P.A.	n.139699 del 16/02/2005	217.778,00		217.778,00	Speciale	B93F05000000005
3	1287	13	I. E. A. IMPIANTI PER L'ENERGIA E PER L'AMBIENTE S.R.L. UNIPERSONALE	01094280110	MPS CAPITAL SERVICE BANCA PER LE IMPRESE SPA	n. 134311 del 20/12/2004	2.423.217,00		2.423.217,00	Speciale	B73F02000020005
4	4326	13	NEATEC S.R.L. GIA' AMES C&L SNC DI LORUSSO ANTONINO	01443890767	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	n. 127016 del 23/06/2003	186.782,00		186.782,00	Speciale	B37E03000020005
5	5104	12	ALL. CO SOCIETA' PER AZIONI	00198440505	MPS CAPITAL SERVICE BANCA PER LE IMPRESE SPA	n. 138724 del 20/12/2004	712.518,00		712.518,00	Speciale	B63F02000030005
6	6564	13	TRALICE COSTRUZIONI S.R.L.	02539531216	MPS CAPITAL SERVICE BANCA PER LE IMPRESE SPA	n. 139802 del 16/02/2005	898.746,00		898.746,00	Speciale	B73F05000000005
7	7798	13	TIMED S.R.L.	02337560797	GE CAPITAL S.P.A.	n.138591 del 20/12/2004	200.787,00		200.787,00	Speciale	B53I02000060005
8	9054	13	GA.MA. S.N.C. DI FRAGNELLI PIETRO SALVATORE C. (già GAMA DI MARCO GALLO E COSIMA MANGIULLO & C)	02037200744	PROMINVESTMENT S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE	n.138642 del 20/12/2004	118.064,00		118.064,00	Speciale	B33I02000010005
9	9215	12	MICO COSTRUZIONI S.R.L.	02896260870	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	n. 134254 del 20/12/2004	363.162,00		363.162,00	Speciale	B86D02000160005
10	9679	13	VIBROTEK S.R.L.	00784010738	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	n. 138614 del 20/12/2004	320.310,00		320.310,00	Speciale	B62E02000200005
11	9775	13	EDI ON WEB S.R.L.	02299630794	BANCA ITALEASE S.P.A.	n.138826 del 20/12/2004	220.004,00		220.004,00	Speciale	B32H02000010005
12	10539	13	MUNGO CATERINA	MNGCRN55A44E339G	BANCA ITALEASE S.P.A.	n.138746 del 20/12/2004	156.459,00		156.459,00	Speciale	B66D96002490015
13	11257	13	I.M.I. IMPIANTI S.R.L.	04644240824	BANCA DEL MEZZOGIORNO -MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A.	n. 134125 del 20/12/2004	27.960,00		27.960,00	Speciale	B96I02000020005
14	11320	13	CO. FI. RE. DI TROIA FRANCESCA & C S.N.C.	04145730877	BANCA DEL MEZZOGIORNO -MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A.	n. 138519 del 20/12/2004	98.540,00		98.540,00	Speciale	B33I02000090005
15	11711	13	INGEGNERIA E SVILUPPO S.R.L.	04676810825	INTESA SANPAOLO S.P.A.- MEDIOCREDITO ITALIANOS.P.A.	n. 135850 del 20/12/2004	252.981,00		252.981,00	Speciale	B83I02000080005
16	11805	13	MALTESE S.R.L. GIA' SIMAC	02136570815	BANCA DEL MEZZOGIORNO -MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A.	n. 135890 del 20/12/2004	299.916,00		299.916,00	Speciale	B13F02000140005
17	13236	13	EFFE COSTRUZIONI S.R.L.	93039770818	INTESA SANPAOLO S.P.A.- MEDIOCREDITO ITALIANOS.P.A.	n. 134254 del 20/12/2004	82.472,00		82.472,00	Speciale	B12E02000110005
18	15437	13	DEO DI RECUPITO ENZA E C S.A.S.	01209950888	INTESA SANPAOLO S.P.A.- MEDIOCREDITO ITALIANOS.P.A.	n.138594 del 20/12/2004	134.688,00		134.688,00	Speciale	B13I02000090005
19	16150	13	RAPPRE. SAR. S.R.L.	02434150922	BANCA DEL MEZZOGIORNO -MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A.	n. 134236 del 20/12/2004	1.451.853,00		1.451.853,00	Speciale	B42H02000030005
20	16183	13	IN.VER.SOL. ITALIA S.R.L.	01276130901	INTESA SANPAOLO S.P.A.- MEDIOCREDITO ITALIANOS.P.A.	n. 138457 del 20/12/2004	370.498,00		370.498,00	Speciale	B47E01003340015
21	16504	13	MAMO S.R.L.	01025300623	BANCA ITALEASE S.P.A.	n.140087 del 16/02/2005	154.326,00		154.326,00	Speciale	B92E05000080005
22	18989	13	EUROVESTIBUS - S.R.L.	02430080719	BANCA ITALEASE S.P.A.	n. 134107 del 20/12/2004	642.828,00		642.828,00	Speciale	B33F02000120005
23	19051	13	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE	04009550650	BANCA ITALEASE S.P.A.	n. 140225 del 16/02/2005	415.288,00		415.288,00	Speciale	B72H05000000005
24	19061	13	FULL SERVICE DATA DI AGUS BERNARDUS E C. S.N.C.	02826470920	BANCA ITALEASE S.P.A.	n. 134128 del 20/12/2004	153.648,00		153.648,00	Speciale	B82H02000100005
25	22498	13	M.G. DI MASCOLO GAETANO	MSCGTN73P26L845F	MPS CAPITAL SERVICE BANCA PER LE IMPRESE SPA	n. 140363 del 16/02/2005	76.418,00		76.418,00	Speciale	B32E05000030005
26	23934	13	STUDIO DI CONSULENZA FERRERA GANDOLFO E CASUBOLO S.N.C.	01413640812	GE CAPITAL S.P.A.	n.138755 del 20/12/2004	156.096,00		156.096,00	Speciale	B23I02000070005
27	25843	12	STUDIO MARINI S.R.L.	01908380924	INTESA SANPAOLO S.P.A.- MEDIOCREDITO ITALIANOS.P.A.	n.124151 del 23/06/2003	118.302,00		118.302,00	Speciale	B27E03000060005
28	25911	13	PEZZELLA ELPIDIO	PZZLPD60D16I306I	BANCA DEL MEZZOGIORNO -MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A.	n. 140504 del 16/02/2005	94.928,00		94.928,00	Speciale	B22E05000060005
29	25964	12	AL.ME.VA. S.R.L.	01156930925	INTESA SANPAOLO S.P.A.- MEDIOCREDITO ITALIANOS.P.A.	n. 124148 del 23/06/2003	25.312,00		25.312,00	Speciale	B16D03000150005
30	26124	13	INDUSTRIA GELATI ITALIANA S.R.L.	02239190800	BANCA DEL MEZZOGIORNO -MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A.	n. 141152 del 17/03/2005	10.680.120,00		10.680.120,00	Speciale	B13F02000250005
31	26271	13	DENATROS S.R.L.	02110380801	BANCA DEL MEZZOGIORNO -MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A.	n. 134509 del 20/12/2004	413.931,00		413.931,00	Speciale	B13I02000120005
32	27281	13	STUDIO MINIO S.R.L.	02295490847	BANCA DEL MEZZOGIORNO -MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A.	n. 138848 del 20/12/2004	84.490,00		84.490,00	Speciale	B43I02000060005

N°	Progetto	Serie	Ditta	CODICE FISCALE	BANCA	DM di concessione provvisorio n.	Contributo provvisorio	DM di modifica n.	Contributo attuale	Contabilita'	CUP
33	27643	13	I & D S.R.L.	01863480065	BANCA DEL MEZZOGIORNO -MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A.	n.138845 del 20/12/2004	341.210,00		341.210,00	Speciale	B27E01000860015
34	27745	13	FINTEC FINANZA E TECNOLOGIA S.R.L.	07241591002	BANCA DEL MEZZOGIORNO -MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A.	n.140588 del 16/02/2005	88.845,00		88.845,00	Speciale	B83I05000020005
35	28326	13	CO.ET S.R.L.	01572200762	BANCA DEL MEZZOGIORNO -MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A.	n. 134202 del 20/12/2004	209.634,00		209.634,00	Speciale	B43F02000160005
36	28557	13	RIGHT PROJECT SERVICE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RENSPONSABILITA' LIMITATA	02658120833	BANCA DEL MEZZOGIORNO -MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A.	n. 134326 del 20/12/2004	63.766,00		63.766,00	Speciale	B53I02000270005
37	28611	13	EDILPROF SRL GIA' SARFATI	02529870129	BANCA DEL MEZZOGIORNO -MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A.	n. 134681 del 20/12/2004	562.653,00		562.653,00	Speciale	B86I02000030005
38	29113	13	CONDOMIN SERVICE DI DI GIOVANNI DONATELLA & C. S.A.S. (già EUREKA DI CASUBOLO &FERRERA GANDOLFO SAS)	02058250818	BANCA DEL MEZZOGIORNO -MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A.	n. 138729 del 20712/2004	143.400,00		143.400,00	Speciale	B23I02000110005
39	31020	13	BGM S.R.L.	03515470759	UNICREDIT S.P.A.	n.138522 del 20/12/2004	94.792,00		94.792,00	Speciale	B23I02000120005
40	31397	11	GALVANICA POTENZA DI POTENZA VITO	PTNVTI65R22L064R	INTESA SANPAOLO S.P.A.- MEDIOCREDITO ITALIANOS.P.A.	n. 134959 del 20/12/2004	444.462,00		444.462,00	Speciale	B62E02000500005
41	31432	11	S.A.I.M. S.R.L.	02434880759	INTESA SANPAOLO S.P.A.- MEDIOCREDITO ITALIANOS.P.A.	n. 138691 del 20/12/2004	119.620,00		119.620,00	Speciale	B56D96001620025
42	32039	13	SANNA GIUSEPPE	SNNGPP70L14I199I	BANCA DEL MEZZOGIORNO -MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A.	n. 136179 del 20/12/2004	236.178,00		236.178,00	Speciale	B13F02000310005
43	32046	13	SISTEMI E SERVIZI S.A.S DELL'ARCH PIETRO RIBAUDO & C	02740040833	BANCA DEL MEZZOGIORNO -MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A.	n. 136073 del 20/12/2004	141.642,00		141.642,00	Speciale	B13I02000160005
44	32052	13	RUBENRI S.R.L. (GIA' RUSSO & PARTNERS)	01691840852	INTESA SANPAOLO S.P.A.- MEDIOCREDITO ITALIANOS.P.A.	n. 138497 del 20/12/2004	103.320,00		103.320,00	Speciale	B83I02000220005
45	32108	13	PROXIMA SOCIETA' COOPERATIVA A R. L.	03888370875	INTESA SANPAOLO S.P.A.- MEDIOCREDITO ITALIANOS.P.A.	n. 138648 del 20/12/2004	120.160,00		120.160,00	Speciale	B83I02000230005
46	32133	13	SICILIANA EDILE S.R.L.	02134990817	INTESA SANPAOLO S.P.A.- MEDIOCREDITO ITALIANOS.P.A.	n. 135381 del 20/12/2004	205.140,00		205.140,00	Speciale	B23F02000310005
47	32189	13	D F CONSULTING DI MACCHIARELLA ANNA MARIA FRANCESCA	05265440825	GE CAPITAL S.P.A.	n.138732 del 20/12/2004	296.787,00		296.787,00	Speciale	B93I02000210005
48	32379	13	EUREKA CONSULTING S.R.L.	03834700100	INTESA SANPAOLO S.P.A.- MEDIOCREDITO ITALIANOS.P.A.	n.138629 del 20/12/2004	133.388,00		133.388,00	Speciale	B93I02000230005
49	32392	12	LITO TEAM S.R.L.	042555090823	INTESA SANPAOLO S.P.A.- MEDIOCREDITO ITALIANOS.P.A.	n. 134145 del 20/12/2004	156.288,00		156.288,00	Speciale	B58B02000040005
50	33833	12	B&F CONSULTING S.R.L.	05072010829	INTESA SANPAOLO S.P.A.- MEDIOCREDITO ITALIANOS.P.A.	n.138904 del 20712/2004	34.270,00		34.270,00	Speciale	B72H02000050005
51	34098	13	E.DA.PI. SERVICE S.R.L.	02005140906	BANCA ITALEASE S.P.A.	n.134067 del 20/12/2004	143.350,00		143.350,00	Speciale	B72H02000060005
52	34754	13	C.E.A. DI GIOVANNI ARCOPINTO	RCPGNN63A22F839W	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	n. 140712 del 16/02/2005	112.874,00		112.874,00	Speciale	B52E05000040005
53	34881	13	GEST S.R.L. GIA' SIPORGEST	04535191219	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	n. 134007 del 20/12/2004	176.594,00		176.594,00	Speciale	B93F02000360006
54	35551	11	ITALSERVICE S.A.S. DI ANTONIO QUAGLIA & C.	03943820658	BNL S.P.A. GRUPPO BNP PARIBAS	n. 123212 del 23/06/2003	51.546,00		51.546,00	Speciale	B97E03000150005
55	36520	13	PEZZANO E TODARO DI PEZZANO CARLO	PZZCLF49L23I176T	BANCA DEL MEZZOGIORNO -MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A.	n. 138721 del 20/12/2004	1.212.896,00		1.212.896,00	Speciale	B33F02000280005
56	36521	13	CICERONE DI ANDREA CATALANO & C. S.A.S.	02269440802	BANCA DEL MEZZOGIORNO -MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A.	n. 138668 del 20/12/2004	139.016,00		139.016,00	Speciale	B83I02000260005
57	36797	13	EUROSECURITY - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	02258980800	BANCA DEL MEZZOGIORNO -MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A.	n. 134319 del 20/12/2004	489.348,00		489.348,00	Speciale	B53I02000370005
58	36880	13	FEDRO S.R.L.	05067460823	BANCA DEL MEZZOGIORNO -MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A.	n.138751 del 20/12/2004	305.547,00		305.547,00	Speciale	B63I02000240005
59	37033	13	PAOLETTI LEONARDA	PLTLRD62H62F494X	BANCA DEL MEZZOGIORNO -MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A.	n. 140778 del 16/02/2005	249.885,00		249.885,00	Speciale	B83F05000090005
60	37180	13	I G I DI STARVAGGI NUNZIATINA E GIULIANO DANIELE	05132810820	BANCA DEL MEZZOGIORNO -MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A.	n.138807 del 20/12/2004	476.574,00		476.574,00	Speciale	B53I02000380005
61	38711	13	VILLAGGIO GLOBALE S.R.L.	01544650805	INTESA SANPAOLO S.P.A.- MEDIOCREDITO ITALIANOS.P.A.	n. 134354 del 20/12/2004	209.736,00		209.736,00	Speciale	B63I02000250005
62	38712	13	STOCK'S INGROSS S.R.L.	02253190801	BANCA DEL MEZZOGIORNO -MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A.	n. 134797 del 20/12/2004	389.913,00		389.913,00	Speciale	B23I02000180005
63	38798	13	B.I. TEL. S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI	04674710829	INTESA SANPAOLO S.P.A.- MEDIOCREDITO ITALIANOS.P.A.	n. 155425 del 20/12/2004	109.476,00		109.476,00	Speciale	B13F02000390005
64	61473	11	TISCALI S.P.A.	02375280928	INTESA SANPAOLO S.P.A.- MEDIOCREDITO ITALIANOS.P.A.	n. 123304 del 23/06/2003	181.362,00		181.362,00	Speciale	B27E03000290005

N°	Progetto	Serie	Ditta	CODICE FISCALE	BANCA	DM di concessione provvisorio n.	Contributo provvisorio	DM di modifica n.	Contributo attuale	Contabilita'	CUP
65	70664	12	CONVERT S.R.L.	01342100995	BANCA ITALEASE S.P.A.	n. 125211 del 23/06/2003	10.842.765,00		10.842.765,00	Speciale	B17E03000490005
66	74993	12	CALVETOUR SRL	02629940830	BANCA DEL MEZZOGIORNO -MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A.	n. 136058 del 20/12/2004	394.134,00		394.134,00	Speciale	B83F02000250005
67	76763	12	PIENFE' ARREDI DI BONO GIUSEPPE & C S.A.S.	02556130835	BANCA DEL MEZZOGIORNO -MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A.	n.125421 del 23/06/2003	81.282,00		81.282,00	Speciale	B57E03000590005
68	80634	11	QU. AM. DI DE GENNARO FELICE & C. S.A.S.	05302080725	MPS CAPITAL SERVICE BANCA PER LE IMPRESE SPA	n. 138586 del 20/12/2004	264.237,00		264.237,00	Speciale	B23I02000240005
69	80636	11	POLY PLUS S.R.L.	05535460728	MPS CAPITAL SERVICE BANCA PER LE IMPRESE SPA	n. 138448 del 20/12/2004	867.894,00		867.894,00	Speciale	B93F02000430005
70	80639	11	TER. MAR. S.R.L.	06084980728	MPS CAPITAL SERVICE BANCA PER LE IMPRESE SPA	n. 138633 del 20/12/2004	583.752,00		583.752,00	Speciale	B93F02000450005
71	80654	11	MEC SYSTEM ENGINEERING S.R.L.	06076690723	MPS CAPITAL SERVICE BANCA PER LE IMPRESE SPA	n.138645 del 20/12/2004	620.760,00		620.760,00	Speciale	B23F02000400005
72	80682	11	T .E. A. ENGINEERING S.R.L.	05885390723	MPS CAPITAL SERVICE BANCA PER LE IMPRESE SPA	n.138645 del 20/12/2004	888.699,00		888.699,00	Speciale	B93F02000490005
73	80688	11	PRO. MEC. S.R.L.	06076700720	MPS CAPITAL SERVICE BANCA PER LE IMPRESE SPA	n.138612 del 20/12/2004	682.950,00		682.950,00	Speciale	B23F02000430005
74	80692	11	ELETTRONICA S.A.S. DI MANNA LUCIANO	04634871216	BANCA DEL MEZZOGIORNO -MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A.	n. 139243 del 16/02/2005	441.558,00		441.558,00	Speciale	B13F05000080005
75	82033	12	LAF S.R.L.	02066850906	BANCA ITALEASE S.P.A.	n. 134142 del 20/12/2004	4.410.417,00		4.410.417,00	Speciale	B12E02000450005
76	84403	12	ECOFFICE S.R.L.	04022661211	BANCA DEL MEZZOGIORNO -MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A.	n. 139468 del 16/02/2005	942.729,00		942.729,00	Speciale	B33F05000090005
77	84836	12	PECORELLA VITO	PCRVTI44S01H700C	BANCA DEL MEZZOGIORNO -MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A.	n. 135206 del 20/12/2004	246.194,00		246.194,00	Speciale	B33F02000410005
78	85531	12	TERMO SERVICE DI PIGNATELLI LOREDANA & C S.A.S.	07448430632	BANCA DEL MEZZOGIORNO -MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A.	n. 139486 del 16/02/2005	108.280,00		108.280,00	Speciale	B42E05000160005
79	90343	12	ESPOSITO COSTRUZIONI S.R.L.	02906950619	MPS CAPITAL SERVICE BANCA PER LE IMPRESE SPA	n.126371 del 23/06/2003	175.992,00		175.992,00	Speciale	B17E03000830005
80	95057	12	AUDERE SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	02753740923	INTESA SANPAOLO S.P.A.- MEDIOCREDITO ITALIANOS.P.A.	n.126716 del 23/06/2003	71.666,00		71.666,00	Speciale	B27E03000950005
81	95248	12	EOLICA CRACO S.R.L.	01072040775	BANCA ITALEASE S.P.A.	n.126754 del 23/06/2003	5.283.992,00	n.133910 del 20/10/2004	5.209.722,00	Speciale	B77E03001100005
82	95249	12	EOLICA CRACO S.R.L.	01072040775	BANCA ITALEASE S.P.A.	n.126755 del 23/06/2003	5.242.392,00		5.182.479,00	Speciale	B37E03000990005
83	96928	11	PUGLIA-COM SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	05539890722	INTESA SANPAOLO S.P.A.- MEDIOCREDITO ITALIANOS.P.A.	n.123815 del 23/06/2003	174.786,00		174.786,00	Speciale	B47E03001310005
84	97004	12	PINNA CARMINE	PNNCMN74B02I234Q	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	n.126891 del 23/06/2003	146.118,00		146.118,00	Speciale	B56D03001250005
85	97085	11	PROGETTO AZIENDA S.N.C. DI D'ANGELO A. & CARADONNA C.	02133950812	INTESA SANPAOLO S.P.A.- MEDIOCREDITO ITALIANOS.P.A.	n. 138655 del 20/12/2004	223.416,00		223.416,00	Speciale	B13I02000270005
86	97113	12	EDILIZIA 2001 S.A.S. DI TAMMARO SALVATORE & C GIA' EDILIZIA 2001 S.A.S. DI CARUSONE ANTIMO & C	02732760612	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	n.126891 del 23/06/2003	206.096,00		206.096,00	Speciale	B56D03001250005
87	97165	12	TIPOGRAFIA BRU MAR DI MARTINO BRUNO	00995830791	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	n.126896 del 23/06/2003	174.972,00		174.972,00	Speciale	B36D03000990005
88	97364	12	EOLICA LUCANA S.R.L.	01471740769	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	n.126913 del 23/06/2003	379.194,00		379.194,00	Speciale	B17E03001110005
89	99357	12	DELPI S.R.L.	01901290641	BANCA ITALEASE S.P.A.	n.126952 del 23/06/2003	484.746,00		484.746,00	Speciale	B57E96000380015
						TOTALI	63.410.313,00		63.276.130,00		

12A08934

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 27 luglio 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali nonché dei servizi di certificazioni ed ispezioni di PP.II. dell'Ufficio provinciale di Trapani.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dei servizi catastali nonché dei servizi di certificazioni ed ispezioni di PP.II. dell'ufficio provinciale di Trapani per il giorno 9 luglio 2012 e per la giornata del 10 luglio 2012 dalle ore 11,30 alle ore 12,30.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a causa di un'assemblea sindacale del personale, l'ufficio provinciale di Trapani non ha potuto svolgere con regolarità i servizi istituzionali di competenza.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazione, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo n. 32/2001, art. 10.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio.

Palermo, 27 luglio 2012

Il direttore regionale: PELLEGRINI

12A08821

PROVVEDIMENTO 27 luglio 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di PP.II. dell'Ufficio provinciale di Caltanissetta.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dei servizi di PP.II. dell'ufficio provinciale di Caltanissetta del giorno 10 luglio 2012 dalle ore 11,30 alle ore 12,30.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a causa di un'assemblea sindacale del personale, l'ufficio provinciale di Caltanissetta non ha potuto svolgere con regolarità i servizi istituzionali di competenza.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazione, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo n. 32/2001, art. 10.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio.

Palermo, 27 luglio 2012

Il direttore regionale: PELLEGRINI

12A08822

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 30 luglio 2012.

Riclassificazione del medicinale «Losartan e Idroclorotiazide Zentiva» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 497/2012).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della Salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale Losartan e idroclorotiazide zentiva;

Vista la domanda con la quale la ditta Zentiva Italia S.R.L. ha chiesto la classificazione delle confezioni da 90 compresse in blister ALU/ALU da 50 mg+12,5 mg e 100 mg+25 mg compresse rivestite;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 23/03/2010;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

"50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film" 90 compresse in blister ALU/ALU

AIC N. 038234276/M (in base 10) 14GU54 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C

Confezione

"100 mg+25 mg compresse rivestite con film" 90 compresse in blister ALU/ALU

AIC N. 038234288/M (in base 10) 14GU5J (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Losartan e idroclorotiazide zentiva è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 30 luglio 2012

Il direttore generale: PANI

12A08838

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 28 giugno 2012, n. 89 (in *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 149 del 28 giugno 2012)**, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 132** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* - alla pag. 1)**, recante: «Proroga di termini in materia sanitaria.».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonché dell'art.10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. Il termine del 30 giugno 2012 di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è ulteriormente prorogato al *31 dicembre 2012*.

2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183, e comunque *inderogabilmente* non otre il 31 dicembre 2012, sono prorogati gli organi collegiali e gli altri organismi operanti presso il Ministero della salute di cui all'Allegato 1. Entro la medesima data il Ministro della salute, può, con propri decreti, rinnovarne la composizione, senza accrescere il numero dei componenti.

3. Il Ministro della salute, con proprio decreto, fatti salvi i componenti di diritto previsti dalla normativa vigente, può rinnovare la composizione del Consiglio superiore di sanità, nominando il presidente e i componenti non di diritto, riducendo questi ultimi al numero di quaranta.

3-bis. *All'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:*

«5.1. Limitatamente agli esercenti le professioni sanitarie, gli obblighi di cui al comma 5, lettera e), *si applicano decorso un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'alinea del medesimo comma 5, e comunque non oltre l'entrata in vigore di specifica disciplina riguardante la responsabilità civile e le relative condizioni assicurative degli esercenti le professioni sanitarie».*

Riferimenti normativi:

Il testo dell'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 10. (*Proroga di termini in materia sanitaria*)

(*Omissis*).

2. Il termine del 31 gennaio 2011 di cui all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto 2007, n. 120, e successive modificazioni, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero della salute, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 31 marzo 2011, è fissato al *31 dicembre 2012*.

3. Al fine di consentire alle regioni di completare il programma finalizzato alla realizzazione di strutture sanitarie per l'attività liberoprofessionale intramuraria, ai sensi dell'articolo 15-*duodecies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254, il termine, già stabilito dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è fissato al *31 dicembre 2012*.».

Il testo dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro) è il seguente:

«Art. 2. (*Delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute*)

(*Omissis*).

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede al riordino degli organi collegiali e degli altri organismi istituiti con Legge o con regolamento nell'amministrazione centrale della salute, mediante l'emanazione di regolamenti adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;

b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;

c) limitazione del numero delle strutture, anche mediante la loro eventuale unificazione, a quelle strettamente indispensabili all'adempimento delle funzioni riguardanti la tutela della salute;

d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi.».

Il testo dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 3. *Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche.*

1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro il 30 settembre 2012, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:

a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;

c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;

d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;

e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica.

2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo sviluppo economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese.

3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al comma 1, le disposizioni normative statali incompatibili con quanto disposto nel medesimo comma, con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di attività e dell'autocertificazione con controlli successivi. Nelle more della decorrenza del predetto termine, l'adeguamento al principio di cui al comma 1 può avvenire anche attraverso gli strumenti vigenti di semplificazione normativa. Entro il 31 dicembre 2012 il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali vengono individuate le disposizioni abrogate per effetto di quanto disposto nel presente comma ed è definita la disciplina regolamentare della materia ai fini dell'adeguamento al principio di cui al comma 1.

4.

5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate secondo i principi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:

a) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, è consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana, e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell'attività in forma societaria, della sede legale della società professionale;

b) previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione;

c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione;

d).

e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;

f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;

g) la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.

5.1. Limitatamente agli esercenti le professioni sanitarie, gli obblighi di cui al comma 5, lettera e)*, si applicano decorso un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'alinea del medesimo comma 5, e comunque non oltre l'entrata in vigore di specifica disciplina riguardante la responsabilità civile e le relative condizioni assicurative degli esercenti le professioni sanitarie*».

5-*bis*. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i princìpi di cui al comma 5, lettere da *a)* a *g)*, sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012.

5-*ter*. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto del comma 5-*bis* in un testo unico da emanare ai sensi dell'articolo 17-*bis* della legge 23 agosto 1988, n. 400.

6. Fermo quanto previsto dal comma 5 per le professioni, l'accesso alle attività economiche e il loro esercizio si basano sul principio di libertà di impresa.

7. Le disposizioni vigenti che regolano l'accesso e l'esercizio delle attività economiche devono garantire il principio di libertà di impresa e di garanzia della concorrenza. Le disposizioni relative all'introduzione di restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche devono essere oggetto di interpretazione restrittiva, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo.

8. Le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche previste dall'ordinamento vigente sono abrogate quattro mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo.

9. Il termine "restrizione", ai sensi del comma 8, comprende:

a) la limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una attività economica in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica attraverso la concessione di licenze o autorizzazioni amministrative per l'esercizio, senza che tale numero sia determinato, direttamente o indirettamente sulla base della popolazione o di altri criteri di fabbisogno;

b) l'attribuzione di licenze o autorizzazioni all'esercizio di una attività economica solo dove ce ne sia bisogno secondo l'autorità amministrativa; si considera che questo avvenga quando l'offerta di servizi da parte di persone che hanno già licenze o autorizzazioni per l'esercizio di una attività economica non soddisfa la domanda da parte di tutta la società con riferimento all'intero territorio nazionale o ad una certa area geografica;

c) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;

d) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attività economica;

e) il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;

f) la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;

g) la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;

h) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi, indipendentemente dalla determinazione, diretta o indiretta, mediante l'applicazione di un coefficiente di profitto o di altro calcolo su base percentuale;

i) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta.

10. Le restrizioni diverse da quelle elencate nel comma 9 precedente possono essere revocate con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato su proposta del Ministro competente entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.

11. Singole attività economiche possono essere escluse, in tutto o in parte, dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8; in tal caso, la suddetta esclusione, riferita alle limitazioni previste dal comma 9, può essere concessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora:

a) la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana;

b) la restrizione rappresenti un mezzo idoneo, indispensabile e, dal punto di vista del grado di interferenza nella libertà economica, ragionevolmente proporzionato all'interesse pubblico cui è destinata;

c) la restrizione non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, nel caso di società, sulla sede legale dell'impresa.

11-*bis*. In conformità alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sono invece esclusi dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8 i servizi di taxi e noleggio con conducente non di linea, svolti esclusivamente con veicoli categoria M1, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

12. All'articolo 307, comma 10, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

«*d)* i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui alla lettera *a)* sono determinati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto dei saldi strutturali di finanza pubblica, e sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, mediante riassegnazione anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2013, agli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per una quota corrispondente al 55 per cento, da assegnare al fondo ammortamento dei titoli di Stato, e del Ministero della difesa, per una quota corrispondente al 35 per cento, nonché agli enti territoriali interessati alle valorizzazioni, per la rimanente quota del 10 per cento. Le somme riassegnate al Ministero della difesa sono finalizzate esclusivamente a spese di investimento. È in ogni caso precluso l'utilizzo di questa somma per la copertura di oneri di parte corrente. Ai fini della valorizzazione dei medesimi beni, le cui procedure sono concluse entro il termine perentorio di centottanta giorni dal loro avvio, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4-*decies*, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ovvero all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e la determinazione finale delle conferenze di servizio o il decreto di approvazione degli accordi di programma, comportanti variazione degli strumenti urbanistici, sono deliberati dal consiglio comunale entro trenta giorni, decorsi i quali i due citati provvedimenti, in caso di mancata deliberazione, si intendono comunque ratificati. Il medesimo termine perentorio e il meccanismo del silenzio assenso per la ratifica delle determinazioni finali delle conferenze di servizi si applicano alle procedure di valorizzazione di cui all'articolo 314».

12-*bis*. All'articolo 8-*bis* del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «In caso di» sono sostituite dalle seguenti: «Entro dieci giorni dalla» e le parole da: «cancellate» fino a: «avvenuto pagamento» sono sostituite dalle seguenti: «integrate dalla comunicazione dell'avvenuto pagamento. La richiesta da parte dell'istituto di credito deve pervenire immediatamente dopo l'avvenuto pagamento»;

b) al comma 2, dopo le parole: «già registrate» sono inserite le seguenti: «e regolarizzate» e le parole da: «estinte» fino a: «presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «aggiornate secondo le medesime modalità di cui al comma precedente»".

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ALLEGATO *1*

ELENCO DELLE COMMISSIONI ATTUALMENTE OPERANTI PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE

1. Commissione consultiva per i biocidi, di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e successive modificazioni;

2. Commissione per il rilascio delle licenze per la pubblicità sanitaria, di cui all'articolo 118, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni;

3. Commissione unica sui dispositivi medici, di cui all'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;

4. Comitato rappresentanza degli assistiti, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, fino alla data di cui all'articolo 4, comma 91, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

5. Commissione interministeriale di valutazione in materia di biotecnologie, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, e successive modificazioni;

6. Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, di cui all'articolo 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, e successive modificazioni;

7. Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, di cui all'articolo 57, commi da 01 a 05, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni;

8. Consulta delle associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare, di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108;

9. Osservatorio nazionale sullo stato di attuazione dei programmi di adeguamento degli ospedali e sul funzionamento dei meccanismi di controllo a livello regionale e aziendale, come previsto dall'articolo 15-*quattuordecies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 3 agosto 2007, n. 120;

10. Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219;

11. Nucleo Nazionale di farmacosorveglianza sui medicinali veterinari, di cui all'articolo 88 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193;

12. Commissione nazionale per l'attuazione dei principi contenuti nella legge 15 marzo 2010, n. 38, recante disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, della medesima legge n. 38 del 2010;

13. Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 5 giugno 1990, n. 135;

14. Consulta del volontariato per la lotta contro l'AIDS, di cui all'articolo 1, comma 809, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

15. Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

16. Comitato di valutazione dei progetti di ricerca sanitaria presentati dai ricercatori di età inferiore a quaranta anni, di cui all'articolo 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

17. Consiglio superiore di sanità, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, al decreto del Ministro della salute in data 6 agosto 2003, n. 342, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108;

18. Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, al decreto del Ministro della salute in data 26 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 4 ottobre 2007, all'articolo 1, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108;

19. Commissione unica per la dietetica e la nutrizione di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86;

20. Commissione consultiva per i fitosanitari, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni;

21. Commissione consultiva del farmaco veterinario, di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193;

22. Commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 4-*bis*, comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

23. Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e all'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108;

24. Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, e all'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138;

25. Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni e all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108;

26. Commissione tecnica mangimi, di cui all'articolo 9, primo comma, della legge 15 febbraio 1963, n. 281;

27. Commissione tecnica nazionale per la protezione degli animali da allevamento e da macello, di cui all'articolo 4 della legge 14 ottobre 1985, n. 623;

28. Commissione per i trapianti allogenici da non consanguineo, di cui all'articolo 9 della legge 6 marzo 2001, n. 52;

29. Commissione esercenti professioni sanitarie, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946, n. 233;

30. Commissione medica d'appello, di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566;

31. Centro nazionale di lotta ed emergenza contro malattie animali e Unità centrale di crisi, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e all'articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108.

12A09047

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Recaflux» con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 132/2012 del 24 maggio 2012

Medicinale: RECAFLUX

Confezioni: 034796 019 «1g compresse» 12 compresse

Titolare AIC: RO-FARM SAS

Procedura Nazionale

con scadenza il 30/08/2011 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 60 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A08839

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Midazolam B. Braun», con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 138/2012 del 15 giugno 2012

Medicinale: MIDAZOLAM B. BRAUN.

Confezioni:

037727017/M «1 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 5 ml;

037727029/M «1 mg/ml soluzione iniettabile» 4 fiale LDPE da 5 ml;

037727031/M «1 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale LDPE da 5 ml;

037727043/M «1 mg/ml soluzione iniettabile» 20 fiale LDPE da 5 ml;

037727056/M «5 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 1 ml;

037727068/M «5 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 3 ml;

037727070/M «5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 10 ml;

037727082/M «5 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 10 ml;

037727094/M «5 mg/ml soluzione iniettabile» 4 fiale LDPE da 10 ml;

037727106/M «5 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale LDPE da 10 ml;

037727118/M «5 mg/ml soluzione iniettabile» 20 fiale LDPE da 10 ml.

Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG.

Procedura mutuo riconoscimento DE/H/459/001-002/R/001 con scadenza il 14 novembre 2011 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

In adeguamento alla lista degli standard terms della Farmacopea europea è inoltre autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni,

da:

1 mg/ml soluzione iniettabile 10 fiale in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 037727017/M;

1 mg/ml soluzione iniettabile 4 fiale LDPE da 5 ml - A.I.C. n. 037727029/M;

1 mg/ml soluzione iniettabile 10 fiale LDPE da 5 ml - A.I.C. n. 037727031/M;

1 mg/ml soluzione iniettabile 20 fiale LDPE da 5 ml - A.I.C. n. 037727043/M.

5 mg/ml soluzione iniettabile 10 fiale in vetro da 1 ml - A.I.C. n. 037727056/M;

5 mg/ml soluzione iniettabile 10 fiale in vetro da 3 ml - A.I.C. n. 037727068/M;

5 mg/ml soluzione iniettabile 5 fiale in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 037727070/M;

5 mg/ml soluzione iniettabile 10 fiale in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 037727082/M;

5 mg/ml soluzione iniettabile 4 fiale LDPE da 10 ml - A.I.C. n. 037727094/M;

5 mg/ml soluzione iniettabile 10 fiale LDPE da 10 ml - A.I.C. n. 037727106/M;

5 mg/ml soluzione iniettabile 20 fiale LDPE da 10 ml - A.I.C. n. 037727118/M,

a:

1 mg/ml soluzione iniettabile/ per infusione o soluzione rettale 10 fiale in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 037727017/M;

1 mg/ml soluzione iniettabile/ per infusione o soluzione rettale 4 fiale LDPE da 5 ml - A.I.C. n. 037727029/M;

1 mg/ml soluzione iniettabile/ per infusione o soluzione rettale 10 fiale LDPE da 5 ml - A.I.C. n. 037727031/M;

1 mg/ml soluzione iniettabile/ per infusione o soluzione rettale 20 fiale LDPE da 5 ml - A.I.C. n. 037727043/M.

5 mg/ml soluzione iniettabile/ per infusione o soluzione rettale 10 fiale in vetro da 1 ml - A.I.C. n. 037727056/M;

5 mg/ml soluzione iniettabile/ per infusione o soluzione rettale 10 fiale in vetro da 3 ml - A.I.C. n. 037727068/M;

5 mg/ml soluzione iniettabile/ per infusione o soluzione rettale 5 fiale in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 037727070/M;

5 mg/ml soluzione iniettabile/ per infusione o soluzione rettale 10 fiale in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 037727082/M;

5 mg/ml soluzione iniettabile/ per infusione o soluzione rettale 4 fiale LDPE da 10 ml - A.I.C. n. 037727094/M;

5 mg/ml soluzione iniettabile/ per infusione o soluzione rettale 10 fiale LDPE da 10 ml - A.I.C. n. 037727106/M;

5 mg/ml soluzione iniettabile/ per infusione o soluzione rettale 20 fiale LDPE da 10 ml - A.I.C. n. 037727118/M.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro 90 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 180° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A08840

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Mirtazapina Actavis PTC», con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 144/2012 del 15 giugno 2012

Medicinale: MIRTAZAPINA ACTAVIS PTC.

Confezioni:

039151016/M «15 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/AL;

039151028/M «15 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/AL;

039151030/M «15 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/AL;

039151042/M «15 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL;

039151055/M «15 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL;

039151067/M «15 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/AL;

039151079/M «15 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/AL;

039151081/M «15 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/AL;

039151093/M «15 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in contenitore PP;

039151105/M «15 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in contenitore PP;

039151117/M «15 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in contenitore PP;

039151129/M «30 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/AL;

039151131/M «30 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/AL;

039151143/M «30 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/AL;

039151156/M «30 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL;

039151168/M «30 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL;

039151170/M «30 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/AL;

039151182/M «30 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/AL;

039151194/M «30 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/AL;

039151206/M «30 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in contenitore PP;

039151218/M «30 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in contenitore PP;

039151220/M «30 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in contenitore PP;

039151232/M «45 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/AL;

039151244/M «45 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/AL;

039151257/M «45 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/AL;

039151269/M «45 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL;

039151271/M «45 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL;

039151283/M «45 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/AL;

039151295/M «45 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/AL;

039151307/M «45 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/AL;

039151319/M «45 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in contenitore PP;

039151321/M «45 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in contenitore PP;

039151333/M «45 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in contenitore PP.

Titolare A.I.C.: Actavis Group PTC ehf.

Procedura mutuo riconoscimento DK/H/1101/001-003/R/001 con scadenza il 30 maggio 2011 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro 90 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 180° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A08841

Trasferimento di titolarità e variazione delle denominazioni dei medicinali per uso umano «Glicerolo Zeta» e «Microclismi di Glicerina Viti».

Estratto determinazione V&A/996 del 16 luglio 2012

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora intestato alla società Zeta Farmaceutici S.p.a. (codice fiscale 00330790247) con sede legale e domicilio fiscale in via Mentana, 38 - 36100 Vicenza.

Medicinale: GLICEROLO ZETA.

Confezioni:

A.I.C. n. 031330018 - «Prima infanzia 675 mg supposte» 6 supposte;

A.I.C. n. 031330020 - «Prima infanzia 900 mg supposte» 6 supposte;

A.I.C. n. 031330032 - «Bambini 1350 mg supposte» 6 supposte;

A.I.C. n. 031330044 - «Adulti 2250 mg supposte» 6 supposte;

A.I.C. n. 031330057 - «Bambini 1350 mg supposte» 18 supposte;

A.I.C. n. 031330069 - «Adulti 2250 mg supposte» 18 supposte;

A.I.C. n. 031330071 - «Prima infanzia 900 mg supposte» 12 supposte.

E del medicinale intestato alla società Marco Viti Farmaceutici S.p.a. (codice fiscale 02489250130) con sede in via Mentana, 38 - 36100 Vicenza.

Medicinale: MICROCLISMI DI GLICERINA VITI.

Confezione: A.I.C. n. 027857010 - «Adulti 6,75 g soluzione rettale» 6 microclismi.

È ora trasferita alla società Almus S.r.l. (codice fiscale 01575150998) con sede legale e domicilio fiscale in via Cesarea, 11/10 - 16121 Genova.

Con variazioni delle denominazioni:

da «Glicerolo Zeta» a «Glicerolo Almus»;

da «Microclismi di Glicerina Viti» a «Glicerolo Almus Pharma».

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quella della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A08842

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Atenololo ABC» con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 148/2012 del 5 luglio 2012

Medicinale: ATENOLOLO ABC.

Confezioni:

033378 011 «100 mg compresse rivestite con film» 14 compresse rivestite;

033378 023 «100 mg compresse rivestite con film» 42 compresse;

033378 035 «100 mg compresse rivestite con film» 50 compresse rivestite.

Titolare AIC: ABC Farmaceutici S.p.A.

Procedura nazionale.

Con scadenza il 20 dicembre 2009 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 60 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A08843

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Eulexin»

Con la determinazione n. aRM - 119/2012-1117 del 16 luglio 2012 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta MSD Italia S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: EULEXIN;

confezione: 026026017;

descizione: «250 mg compresse» 30 compresse.

12A08844

Divieto di vendita dei medicinali per uso umano «Vitamina C Salf 1000 mg/5 ml» e «Vitamina C Salf 500 mg/5 ml»

Con la determinazione aDV - 6/2012 del 1° agosto 2012 è stato emanato il divieto di vendita, ai sensi dell'art. 142 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 per i medicinali:

farmaco: VITAMINA C SALF 1000 mg/5 ml soluzione iniettabile 5 fiale da 5 ml - Confezione: 008194033;

farmaco: VITAMINA C SALF 500 mg/5 ml soluzione iniettabile 5 fiale da 5 ml - Confezione: 008194045.

12A08969

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Epirubicina Ratiopharm».

Con la determinazione n. aRM - 118/2012-1378 del 4 luglio 2012 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta RATIOPHARM GMBH l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: EPIRUBICINA RATIOPHARM.

Confezione 038912073 - Descrizione: «2 mg/ml soluzione iniettabile» 25 flaconcini in vetro da 25 ml.

Confezione 038912061 - Descrizione: «2 mg/ml soluzione iniettabile» 50 flaconcini in vetro da 5 ml.

Confezione 038912059 - Descrizione: «2 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 100 ml.

Confezione 038912046 - Descrizione: «2 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 50 ml.

Confezione 038912034 - Descrizione: «2 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 25ml.

Confezione 038912022 - Descrizione: «2 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 10 ml.

Confezione 038912010 - Descrizione: «2 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 5 ml.

12A08970

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sumatriptan Mylan Generics».

Con la determinazione n. aRM - 120/2012-2322 del 19 luglio 2012 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta MYLAN S.P.A. - L'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: SUMATRIPTAN MYLAN GENERICS.

Confezione: 038750143 - Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister pa/al/pvc/al.

Confezione: 038750131 - Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 18 compresse in blister pa/al/pvc/al.

Confezione: 038750129 - Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister pa/al/pvc/al.

Confezione: 038750117 - Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister pa/al/pvc/al.

Confezione: 038750105 - Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister pa/al/pvc/al.

Confezione: 038750093 - Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 3 compresse in blister pa/al/pvc/al.

Confezione: 038750081 - Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister pa/al/pvc/al.

Confezione: 038750079 - Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 1 compressa in blister pa/al/pvc/al.

Confezione: 038750067 - Descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 18 compresse in blister pa/al/pvc/al.

Confezione: 038750055 - Descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister pa/al/pvc/al.

Confezione: 038750042 - Descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister pa/al/pvc/al.

Confezione: 038750030 - Descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister pa/al/pvc/al.

Confezione: 038750028 - Descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister pa/al/pvc/al.

Confezione: 038750016 - Descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 1 compressa in blister pa/al/pvc/al.

12A08971

BANCA D'ITALIA

Nomina degli organi liquidatori della Banca di Cosenza Credito Cooperativo – Società Cooperativa per azioni, in Cosenza.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 26 giugno 2012, ha nominato il sig. avv. Leonardo Patroni Griffi Commissario liquidatore e i sigg. dott. Enrico Amodeo, avv. Nicola Marotta e avv. Francesco Saverio Belviso componenti del Comitato di sorveglianza della Banca di Cosenza Credito Cooperativo - Società Cooperativa per azioni, con sede in Cosenza, posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 giugno 2012.

Nella riunione del 28 giugno 2012, tenuta dal Comitato di sorveglianza, il dott. Enrico Amodeo è stato nominato Presidente del Comitato stesso.

12A08853

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Non assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale concernente il progetto «Adeguamento al tipo B (4 corsie) itinerario Sassari-Olbia lotto 2 modifica dello svincolo n. 2 per Ozieri».

Con determinazione direttoriale n. DVA-2012-18018 del 25 luglio 2012 si determina:

1. la non assoggettabilità alla procedura di V.I.A. del progetto relativo a «Adeguamento al tipo B (4 corsie) itinerario Sassari-Olbia lotto 2 modifica dello svincolo n. 2 per Ozieri - O.P.C.M. n. 3869 del 23 aprile 2010.

2. Il presente provvedimento è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale sul sito Web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tar entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso in *Gazzetta Ufficiale*.

12A08850

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e messa in liquidazione coatta amministrativa della Banca di Cosenza Credito Cooperativo – Società Cooperativa per azioni, in Cosenza.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del 25 giugno 2012, ha disposto la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria alla Banca di Cosenza Credito Cooperativo - Società Cooperativa per azioni, con sede in Cosenza, già in amministrazione straordinaria, e ha posto la stessa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 80, commi 1 e 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

12A08852

MINISTERO DELL'INTERNO

Accertamento del fine prevalente di culto della Confraternita di San Carlo, in Calice Ligure

Con decreto del ministro dell'interno in data 24 luglio 2012, viene accertato il fine prevalente di culto della «Confraternita di San Carlo», con sede in Calice Ligure (Savona).

12A08791

Soppressione del Monastero SS. Trinità delle Benedettine dell'Adorazione Perpetua del SS. Sacramento, in Castel Madama.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 luglio 2012, viene soppresso il Monastero SS. Trinità delle Benedettine dell'Adozione Perpetua del SS. Sacramento, con sede in Castel Madama (Roma).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

12A08792

Accertamento del fine prevalente di culto della Confraternita «SS. Rosario», in Penna San Giovanni.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 25 luglio 2012, viene accertato il fine prevalente di culto della Confraternita «SS. Rosario», con sede in Penna San Giovanni (Macerata).

12A08845

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di Procura «Suore Francescane del Cuore Immacolato di Maria», in Fara Sabina.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 luglio 2012, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Casa di Procura «Suore Francescane del Cuore Immacolato di Maria», con sede in Fara Sabina, fraz. Passo Corese (Rieti).

12A08846

Riconoscimento della personalità giuridica della Procura Missionaria delle Suore Sacramentine, in Bergamo.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 luglio 2012, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Procura Missionaria delle Suore Sacramentine, con sede in Bergamo.

12A08847

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Mastivia» 75 mg.

Decreto n. 103 del 13 luglio 2012

Specialità medicinale per uso veterinario MASTIVIA 75 mg pomata intramammaria per bovine in lattazione.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.A., con sede in Via Emilia, 285 - Ozzano Emilia (Bologna) Codice fiscale n. 01125080372;

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento Fatro S.p.A., con sede in Via Emilia, 285 - Ozzano Emilia (BO);

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Confezione da 15 siringhe intramammarie - A.I.C. n. 104411018;

Confezione da 24 siringhe intramammarie - A.I.C. n. 104411020.

Composizione

1 siringa intramammaria da 8 g contiene:

Principio attivo:

Cefquinome 75 mg

Pari a cefquinome solfato 88,9 mg

Eccipienti: così come nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

Specie di destinazione: Bovine in lattazione;

Indicazioni terapeutiche: MASTIVIA pomata intramammaria è indicato nelle bovine in lattazione per la terapia delle mastiti cliniche sostenute da batteri Gram positivi e Gram negativi sensibili al cefquinome, in particolare, Staphylococcus aureus, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis ed Escherichia coli;

Tempi di attesa:

Carne e visceri: 4 giorni

Latte: 120 ore (10 mungiture)

Validità: Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 30 mesi;

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A08788

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Imaverol».

Decreto n. 104 del 13 luglio 2012

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario sottoelencato, fino ad ora registrato a nome della società Janssen-Cilag S.p.A. con sede legale in Cologno Monzese (Milano), Via M. Buonarroti 23 - codice fiscale n. 00962280590.

IMAVEROL - A.I.C. n. 100078.

è ora trasferita alla società Eli Lilly Italia SpA, con sede legale in Sesto Fiorentino (Firenze), Via Gramsci n. 731/733 - codice fiscale n. 00426150488;

La produzione ed il rilascio dei lotti continuano ad essere effettuati come in precedenza autorizzato presso l'officina Lusomedicamenta - Sociedade Tecnica Farmaceutica, S.A. - sita in Estrada Consigliери Pedroso 69/B - Queluz de Baixo (Portogallo);

Il medicinale per uso veterinario suddetto resta autorizzato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del decreto

Dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A08789

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario «Surolan» e «Stresnil».

Decreto n. 105 del l6 luglio 2012

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario sottoelencati, fino ad ora registrati a nome della società Janssen-Cilag SpA con sede legale in Cologno Monzese (Milano), Via M. Buonarroti n. 23 - codice fiscale 00962280590.

SUROLAN A.I.C. numero 100167

STRESNIL A.I.C. numero 101294

è ora trasferita alla società Eli Lilly Italia SpA, con sede legale in Sesto Fiorentino (FI), Via Gramsci 731/733 - codice fiscale 00426150488;

La produzione ed il rilascio dei lotti continuano ad essere effettuati come già autorizzato:

Surolan: officina Janssen Pharmaceutica NV, sita in Turnhoutseweg 30 - Bersee (Belgio).

Stresnil: officina Sanochemia Pharmazeutika AG, Landegger Strasse 7/A, 2491 Neufeld/Leitha (Austria)

Le specialità medicinali veterinarie suddette restano autorizzate nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del decreto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A08790

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Antinfiammatorio 186,1 mg/ml».

Provvedimento n. 528 del 5 luglio 2012

Specialità medicinale per uso veterinario ANTINFIAMMATORIO 186,1 mg/ml soluzione iniettabile per equidi non destinati alla produzione di alimenti (NDPA).

Confezioni: 1 flacone da 100 ml: A.I.C. n. 101448013.

Titolare A.I.C: Pfizer Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale via Isonzo 71, 04100 Latina - C.F. 069554380157.

Oggetto: modifica regime di dispensazione.

È autorizzata la variazione della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, concernente la seguente modifica del regime di dispensazione:

da: ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile;

a: ricetta medico veterinaria ripetibile.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A08814

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Vulketan» 2,5 mg/g.

Decreto n. 102 del 13 luglio 2012

Procedura decentrata n. IE/V/0265/001/DC.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia SpA, con sede legale in Sesto Fiorentino (Firenze), Via Gramsci 731/733 - codice fiscale 00426150488.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Officina Sanochemia Pharmazeutika AG, con sede in Landegger Strasse 7 — Neufeld/Leitha (Austria).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: tubo di alluminio da 75 g - A.I.C. n. 104327010.

Composizione: ogni g di gel contiene:

principio attivo: Ketanserina tartrato (equivalente a 2,5 mg di ketanserina) 3,45 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cavalli.

Indicazioni terapeutiche: Nei cavalli per favorire la guarigione di ferite, prevenzione della formazione di ipergranulazione tissutale.

Tempo di attesa:

carne e visceri: zero giorni;

latte: zero giorni.

Validità:

medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi;

dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

Regime di dispensazione: Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta-medico veterinaria in copia unica non ripetibile.

Decorrrenza di efficacia del decreto: immediata.

12A08815

PROVINCIA DI TRIESTE

Ricostituzione della Cassa integrazione guadagni Edilizia di Trieste

La Provincia di Trieste comunica che con il decreto dirigenziale n. 6 del 19 luglio 2012 è stata ricostituita la Cassa Integrazione Guadagni - Edilizia, poiché la stessa è giunta a naturale scadenza.

12A08851

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-186) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.